

RAGIONAMENTO IV

INTORNO AL PIENO DOMINIO

DELLA REAL MENSA VESCOVILE
DI ANGLONA E TURSI

SUL FEUDO DI ANGLONA

COLLA PARTE QUARTA

DEL CODICE DIPLOMATICO

DI QUELLA CHIESA

CONTRA L'UNIVERSITÀ, E ALCUNI PARTICOLARI
CITTADINI DI TURSI

NELLA CURIA DEL CAPPELLANO MAGGIORE

*In grado di appello, per la spiegazione della provvidenza
riserbata nella Sentenza de' 2 Giugno 1790 intorno a'
terreni pretesi franchi di decima in quel Feudo.*



IN NAPOLI MDCCXCIII.

VI OI [unclear] [unclear] [unclear]

[unclear] [unclear] [unclear] [unclear]

[unclear] [unclear] [unclear] [unclear]

[unclear] [unclear] [unclear] [unclear]

[unclear] [unclear] [unclear]

[unclear] [unclear] [unclear]

[unclear] [unclear] [unclear] [unclear]

[unclear] [unclear] [unclear]

[unclear] [unclear] [unclear] [unclear]

[unclear] [unclear] [unclear] [unclear]

[unclear] [unclear] [unclear]

[unclear] [unclear] [unclear]

[unclear] [unclear] [unclear]

[unclear] [unclear] [unclear]

[unclear] [unclear] [unclear] [unclear]

S O M M A R I O.

- §. 1. I due giudizi di appello, che restano a decidersi, dopo la Sentenza già eseguita, son due Cause totalmente fra loro distinte e separate.
2. Argomento di amendue.
3. Per l' uno, e per l' altro si son compilati i termini impartiti *ad non passatam ponendum*; ma per uno soltanto sono andati per ora gli Atti in spedizione.
4. Per questo si sono da noi già esposte le ragioni della Chiesa di Anglona, che sono state col primo Decreto coronate: e poichè non si è fatta altra pruova nel nuovo termine, nulla crediamo di doverci aggiugnere adesso.
5. Lo scopo nostro presente è di dimostrare che è disadatta allo stato di questo giudizio una nuova Allegazione del novello Difensore de' Coloni di Anglona: in cui propone di far la difesa di amendue i giudizi.
6. Così si avvisa di confonderli insieme; ma la Chiesa vuole, che si separi ciò, che non può unirsi senza disordine.
- 7-9. Tentò un' altra volta di confonderli; ma con Sovrana autorità furono separati, e distinti.
10. Nè egli poi li difende in fatti nella nuova Allegazione.
11. In essa, perdendo la traccia de' due giudizi, domanda che sia revocata la Sentenza già eseguita. Vero motivo della voluta confusione.
- 12-13. Tentò pure un' altra volta di ottener quest' intento, domandando al Re un nuovo esame della Causa già decisa; e non fu alla domanda dato ascolto con molti Regali Dispacci.
14. Ed ora domanda la revocazione della Sentenza a quello stesso Giudice, a cui furono que' Dispacci diretti.
- 15-16. Gli affunti, che imprende a sostenere son tutti letteralmente smentiti dalla Sentenza passata in giudicato, ed eseguita.
17. La nuova Allegazione sarebbe molto più disadatta all' uopo del giudizio petitorio già deciso, in cui gli stessi affunti si sostennero, da noi allora confutati: ciò non ostante gli diamo adesso un nuovo sguardo veloce.
18. Paralogismo sull' antica esistenza delle due Città Anglona, e Turfi.
19. Antichità di Anglona, e sua devastazione per opera de' Goti nel V secolo.
20. Turfi fondata da' Saracini nel secol X, e depredazioni commesse successivamente da' suoi abitatori nel rimasto Casale di Anglona.
21. Dimostrazione dell' affettato paralogismo.
22. Si passa ad esporre ordinatamente que' fatti, che il novello Difensore va rimuginando a brani per confonderli.
23. Dal Diploma di Federico II egli vuole desumere, che i Cittadini di Turfi, e di S. Arcangelo sieno originarij di Anglona, annidati colà per la devastazione di questa Città, ciocchè in esso non si legge.
24. Ne trascrive le espressioni, introducendovi con falsità alcune parole, per farle dire ciò, che esse non dicono.
25. Vera intelligenza delle medesime.
26. Che si manifesta anche da' fatti; e dal non aver mai preteso i Cittadini di S. Arcangelo quella sognata originaria dipendenza da Anglona.

27. Da' due Diplomi del Re Roberto nemmeno ciò si rileva : anzi piuttosto di essere Anglona in istato migliore .
28. E nè pure da' tre Diplomi della Regina Giovanna I : ma da questi si ha indizio dell' incendio , che la distrusse ; dopo del quale nemmeno i suoi Cittadini abbandonarono il suolo natio .
29. Da' due Diplomi del Re Ferdinando I di Aragona si manifesta , che essi non si erano dalla Patria allontanati ; che l' avevano cominciata a ristorare ; che vi formavano come prima la loro Università , e cercavano nuove esenzioni per farla risorgere .
30. Si è sempre segnalato l' amore de' Cittadini per le loro Patrie in casi simili , come ne abbiamo tanti antichi , e moderni esempj , ed anche uno recentissimo nella fondazione della nuova Filadelfia di Calabria .
31. Estinzione degli abitatori di Anglona nelle guerre avvenute dopo Ferdinando I , e nella riduzione del nostro Regno in Provincia .
32. Non ebbero quegli abitatori particolar dominio de' terreni , come si rileva dal Diploma di Federico II , che ne concedè il pieno dominio alla Chiesa .
33. Come si congettura dall' antico Catalogo dei Baroni del Regno , fatto in tempo del Re Guglielmo II nell' anno 1181 .
34. Come si manifesta dal Diploma dell' Imperador Carlo V ; in cui colla parola *territoriis* fu meglio spiegato il dominio della Chiesa su tutt' i terreni .
35. E come si dimostra colle antiche liti mosse da' Coloni Turfitani ; in cui nè dipendenza da quegli abitatori vantaron ; nè dominio , che coloro non ebbero .
36. Si parla nuovamente della supposta donazione della Difesa , e della traslazione della Cattedra Vescovile di Anglona in Turfi , senza far motto di quanto da noi si è detto su di un tale argomento .
37. Degli Istrumenti delle private contrattazioni de' terreni non se ne ebbe conto nella Sentenza , nè nella sua conferma in grado di appello .
38. Nè nella spiegazione già fatta in prima Istanza , della provvidenza riservata intorno a' terreni pretesi franchi di decima .
39. Si dice ora , che essi spiegano la franchigia delle decime , il dominio de' terreni , e l' originaria dipendenza de' Turfitani dagli abitatori di Anglona : e se ne scelgono dodici a ciò dimostrare ; che passiamo ad esaminarli .
- 40-47. Ne' primi otto non si parla di franchigia di decima , non si dà conto di dominio , non si fa motto di originaria dipendenza da Anglona .
- 48-49. Il nono , e il decimo , a' quali ne aggiugniamo un altro , parlano di alcuni terreni comprati da' Vescovi di Anglona , dalle mani de' loro Coloni , e si dimostra che non ne riconobbero in essi il dominio .
- 50-51. Per gli ultimi due Istrumenti si viene in cognizione di una lite , agitata in S. C. , che si riferisce ; con cui fu usurpato un terreno alla Chiesa .
52. Da essi si vuol ricavare , che la Mensa riconoscesse il dominio di quel terreno nel suo Colono ; ma dagli Istrumenti stessi appare l' opposto .
53. Conchiuisione .

CODICE DIPLOMATICO DELLA CHIESA VESCOVILE DI ANGLONA PARTE QUARTA.



1. Appellazione prodotta dalla Real Mensa Vescovile di Anglona e Turfi contro la moderazione fatta dal Presidente Perelli , in grado di appello , alla Sentenza della Curia del Cappellano maggiore , per la notissima Cauza del Feudo di Anglona : e l'altra appellazione prodotta dall' Università , e da alcuni particolari Cittadini di Turfi , contro la spiegazione , dalla stessa Curia del Cappellano maggiore già fatta , della provvidenza , che si aveva in quella Sentenza riserbata , son due Cause totalmente fra loro distinte e separate . Sebbene le Parti contendenti sieno le stesse ; e l'istesso pur sia il nuovo Giudice di appello , che per la decisione di amendue le controversie si è degnata S. M. di destinare , nella persona del meritevolissimo Regio Consigliere , e Presidente della Regia Camera Signor D. Carlo Vanni ; pur tuttavia nulla hanno esse di comune fra loro : massimamente dopo che la Sentenza medesima è passata in giudicato , e di Real Ordine eseguita : e quelle due appellazioni non più riguardano il merito della Cauza già decisa , ma due particolari contese , che dalla decisione già eseguita son pullulate .

2. Si tratta nella prima di esaminare , se dopo l'intero dominio del Feudo di Anglona già deciso a favore della Mensa Vescovile ; e dopo il dritto dell'erba , e della fida a beneficio della medesima già dichiarato in tutti que' terreni , possa agli esteri Coloni di quel Feudo appartenere da oggi innanzi per equità , come opinò il Presidente Perelli , l'esenzione della fida , per il grosso , e picciolo bestiamæ , inserviente all'istruzione , e alla coltura di que' fondi , che soltanto coltivano : cioè se l'equità debba prevalere alla giustizia già conosciuta e decisa , e passata in giudicato ; e ciò in pregiudizio altrui , e molto più del Regio Fisco . Si

trat-

tratta nell'altra di vedere, se dopo l'intero dominio medesimo già deciso, e dopo il dritto già dichiarato di esiger la decima de' frutti, che nascono in quegli stessi terreni, possa a quegli stessi Coloni accordarsi, contro a ciò che ha decretato la Curia dell' Cappellano maggiore, l'esenzione di una tal prestazione per tutti que' fondi, che nel Catasto dell' anno 1742 essi rivelarono di possedere franchi di decima: cioè se le rivele del Catasto facciano pruova di particolar dominio, e di possesso a favore degli stessi rivelanti; e ciò in pregiudizio di un general dominio, e possesso altrui, dichiarato dal Magistrato, e passato similmente in giudicato.

3. Della prima di queste due Cause diverse, ne fu per Sovrana Clemenza commesso l'esame, con Real Dispaccio de' 3 Gennaio 1792, al mentovato diligentissimo Signor Presidente D. Carlo Vanni: il quale in qualità di secondo Giudice di appello, con tutta la sua solita ponderazione, impartì tosto il nuovo termine *ad non posita ponendum*, che già si è compilato. Ma poichè S. M., con altri suoi Reali Dispacci posteriori, rimettendogli alcuni voluminosi ricorsi delle Parti, si degnò, fra l'altro, di ordinargli, che in una tal dipendenza dovesse sentire il Fiscale, relativamente agli interessi del Fisco sul Feudo di Anglona, ciocchè non ancora si è avuto agio di eseguire; perciò resta tuttavia sospesa la decisione di quella prima controversia. Non così avviene per l'altra: il cui esame essendo stato similmente addossato al medesimo integerrimo Magistrato, con altro diverso Real Dispaccio de' 28 Luglio 1792, venne anche tosto dalla di lui incomparabile esattezza, in qualità di primo Giudice di appello, impartito un altro nuovo, ed anche diverso termine *ad non posita ponendum*, che pur si è compilato: e poichè nessun'altra solennità è stata per questo secondo giudizio ordinata di osservarsi, si è più sollecitamente potuto al suo fine condurre; onde essendo già andati gli Atti in spedizione, se ne spera dall' incorrotta giustizia di quell' imparzialissimo Ministro non lontana la decisione, che nulla ha di comune colla prima.

4. In queste tali circostanze siamo pur noi obbligati di scrivere questo quarto Ragionamento a favore della Real Mensa Vescovile di Anglona, e di aggiugnervi una quarta Parte del Codice Diplomatico di quella Chiesa; ma non già per difendere le sue ragioni all'uopo del giudizio presente. Queste, per quanto al punto legale appartiene, se le rivele del Catasto facciano pruova di dominio, e di possesso a favore degli stessi rivelanti, furono convenevolmente esposte, in una ragionata Istanza, presentata negli

gli Atti, da chi sostiene innanzi al Giudice la sua difesa, fol. 282 *Proc. appellat.*: e per quanto poi appartiene a' fatti particolari, che concorrono in quest' esame, furono da noi a sufficienza dimostrate nel nostro terzo Ragionamento stampato. E la Curia del Cappellano maggiore, nello spiegare in prima Istanza la provvidenza, che intorno a' terreni, pretesi franchi di decima, si aveva nella sua Sentenza riserbata, le stimò di tanto valore, che disse nel suo Decreto apertamente: *Cives predictos cum nihil docuerint de particulari uniuscujusque dominio, nec de preterita concessione immunitatis, nec de legitima singulorum prescriptione in Feudo alieno, comprehendendos esse, & comprehendendi oportere in memorata Sententia, &c.* E' da leggerli l' intero tenore di questo ponderatissimo Decreto, che a tal fine inseriamo nella quarta Parte del nostro Codice Diplomatico *Num. I*, per vedere con quanta profonda meditazione sieno state quelle nostre ragioni esaminate, e come sieno state interamente coronate, a fronte delle effimere, e sognate dimostrazioni di dominio, e di possesso, millantate da' Coloni di Anglona. E poichè nell' appellazione da essi prodotta contro un sì ragionato Decreto; e nel nuovo termine impartito *ad non probata probandum*, che sol cartolaramente si è compilato, nessuna novella pruova da ambe le Parti si è fatta, e nessuno più autentico documento si è esibito; perciò inutile crediamo noi interamente, o di ripetere quelle prime ragioni, o di altro aggiugnere a loro difesa: ciocchè sarebbe un abusare del tempo, e della pazienza dell' occupatissimo Magistrato. E ci auguriamo, che la profonda penetrazione della sua illuminatissima mente voglia del pari quelle stesse ragioni nostre coronare, confermando, in seconda Istanza, in tutte le sue parti il Decreto della Curia del Cappellano maggiore, che cade al presente sotto il suo purgatissimo giudizio.

5. L' oggetto di questo quarto nostro Ragionamento è quello soltanto di dimostrare, il più brevemente che per noi si possa, quanto sia disadatta allo stato attuale di questo giudizio, una nuova Allegazione, che a difesa delle sognate ragioni de' Coloni di Anglona, ammantati, secondo il solito, sotto il nome dell' Università, e de' Cittadini di Turfi, da un novello lor Difensore, eletto a bella posta a riparar la ruina della Causa perduta, è stata recentemente pubblicata colle stampe, sotto il titolo di *Brieve Nota per l' Università, e Cittadini di Turfi contro la Regal Mensa Vescovile di Anglona, e Turfi*. Appena che vi abbiamo gittato sopra lo sguardo, abbiamo con maraviglia osservato, che
dopo

dopo una confusa narrazione della Causa, piena di paralogismi, di petizioni di principio, di anacronismi, e di prete falsità, di cui daremo qualche saggio in appresso, propone il novello Difensore amendue le controversie, che per le due appellazioni restano al presente a decidersi; e dice, pag. 13, che su di esse dee proferirsi la giudicatura; e sull' una, e sull' altra egli si apparecchia tosto a fare la sua difesa, dividendo a tal uopo i punti del suo ragionare.

6. Noi non sappiamo quì sulle prime intendere, con qual ordine, o metodo siasi immaginato di potere l'una controversia confondere coll' altra; quando che gli Atti, a petizione della Mensa Vescovile, andati in espedizione son quelli unicamente del nuovo termine compilato, per l'appellazione contro il Decreto della Curia, per la spiegazione della provvidenza, che si era nella Sentenza riserbata, intorno a' terreni pretesi franchi di decima. Per l'altra appellazione, contro la moderazione fatta dal Presidente Perelli alla Sentenza medesima, niuna delle Parti ha cercato, che gli Atti andassero in espedizione, nè su di essa si è inteso ancora il Fiscale, relativamente agli interessi del Fisco sul Feudo, come S. M. ha ordinato. E non sapendosi per ora quali saranno le istanze, che farà il Fisco su quest' assunto, da nessuna delle Parti si può regolarmente la propria difesa alle pretese ragioni adattare: senza involvere inestricabilmente i due giudizj, e senza recare al Giudice una noja molestissima. Noi ben ci accorgemmo di un tal meditato involuppo del novello Difensore, allorchè, notificatogli l'ordine di andare gli Atti in espedizione, espressamente per gli terreni pretesi franchi di decima, egli intempestivamente replicò, rimetterli gli Atti al Fiscale. Ma ciò il Re ha ordinato per l'altra controversia, e non per questa. O egli dunque non fa lo stato de' due giudizj; o vuole pescar nel torbido confondendoli. Ma la Mensa Vescovile, che non altro ama, se non che l'ordine regolare delle giudicature, vuole che onninamente si separi ciò, che non può altrimenti unirsi senza confusione, e senza disordine.

7. Nè è questa la prima volta adesso, che per questi due giudizj, quel novello Difensore ha tentato di confondere i varj rami delle provvidenze, che restavano a darsi, onde potere dalla varia ed intralciata procedura alcun profitto ritrarre. Fin da che fu per la prima volta in questa Causa egli adoperato, dopo l'ordinata esecuzione della Sentenza, nelle parti uniformemente giudicate, ne fece le prime prove. Volle allora la Mensa Vescovile far uso di sua ragione, permettendo lo scavamento della radice di liquiritia, che colla Sentenza si era ordinato di esserle lecito di

di farlo: e ne stipulò l'affitto, imponendo a' suoi affittatori leggi più severe di quelle, che nella Sentenza erano state a lei imposte, per impedire ogni danno de' Coloni; e così lo scavamento fu fatto con quiete. Ma non piacque tanta quiete al novello Difensore. Ricorse egli in prima alla Curia del Cappellano maggiore, ed esponendo danni, e querele gravissime, fece una capricciosa distinzione di terreni feudali, e burgenfatici in Anglona, che non mai vi è stata, nè dalla Sentenza vi era stata introdotta; e pretese la rifazione de' danni, e che si fosse inibito alla Mensa lo scavamento, fin tanto che da essa Curia si fosse fatta la spiegazione, che allora non si era ancor proferita, della provvidenza riserbata, intorno a' terreni pretesi franchi di decima; asserendoli burgenfatici, e che come tali dovessero dallo scavamento anche essere immuni. Così si lusingò di poter involvere questo giudizio. Ma all'importuna distinzione, ignota alla lettera, e allo spirito della Sentenza, non fu dato ascolto: e solo degli asseriti danni ne fu ordinata un'informazione. Da questa non constarono i danni: e per la sua solita condiscendenza sospese la Mensa Vescovile di far procedere criminalmente contro il calunniatore.

8. Non si arrestò per questo il coraggio del novello Difensore. E non avendo colla sognata distinzione potuto involvere quel giudizio nella Curia, meditò per altra via di poter forse più fruttuosamente nel disegno riuscire. Spinse arditamente un ricorso orrettizio, e furrettizio al Real Trono, ed esponendo le più alte querele, anche contro la Sacra Persona del Vescovo attuale di Anglona, tacendo alcuni fatti, e inorpellandone tutti gli altri, domandò a S. M. sovranamente gli opportuni spedienti, onde pendente la decisione da farsi dalla Curia del Cappellano maggiore de' pretesi terreni franchi di decima in Anglona, si sospendesse dal Vescovo l'incominciato scavamento della liquirizia. E tanta fu la forza degli esposti orrettizj, e furrettizj, che nulla sapendo S. M., che i clamori versavano intorno a querele già esposte nella Curia, e che alla medesima appartenevano, come proprio Giudice di esecuzione della sua Sentenza; e credendo che versassero intorno a quell'altro giudizio, che in grado di secondo appello, era stato già in quel tempo recentemente commesso all'imparziale giustizia del Consigliere D. Carlo Vanni, intorno alla moderazione fatta dal Presidente Perelli alla Sentenza medesima, fu perciò rimesso a questo Ministro il ricorso, con Dispaccio de' 17 Marzo 1792, *affinchè ne faccia l'uso di giustizia, che convenga nel secondo giudizio di tal Causa. fol. 66. ad 76 Atti del term. ad non posita ponendum &c.*
Ragionam. IV. B 9. Tan-

9. Tanto bastava al novello Difensore, per involvere quest'altra Cauſa innanzi al Conſiglier Vanni, ſe non gli era potuto riuſcire d'involver quella della Curia: e ne menò trionfo. Ricorſe allora pur Ella la Menſa Veſcovile alla Sovrana Clemenza di S. M., ed eſponendo i fatti veri, ed il regular corſo de' due giudizi, che ſi volevano intorbidare, con introdurre o nell'uno, o nell'altro l'eſtraneo eſame dell'immaginary ſecrezione de' terreni feudali, e burgenſatici, domandò, che i limiti di ciaſcun giudizio, e la riſpettiva giuridizione de' diverſi Magiſtrati, non meno che l'eſecuzione già data alla Sentenza, nelle parti uniformemente giudicate, non foſſero perturbati. E tanto ſi compiacque appunto la M. S. di ordinare, con Real Diſpaccio de' 19 Maggio 1792, diretto al medefimo Conſiglier Vanni, *fol. 82 ad 91 diſti Proceſſi*: le cui autorevoli parole ci aſteniamo quì in parte di riportare; perchè deve eſſer letto interamente: a qual fine l'inferiamo nel Codice Diplomatico, inſieme col Memoriale ancora della Menſa Veſcovile, *Part. IV Num. II, e III*, acciò ſi vegga con quanta ſollecitudine ha Ella procurato di evitare, colla Sovrana autorità, quella confuſione, che il novello Difensore vorrebbe ora nella nuova Allegazione clandestinamente tentare un'altra volta d'introdurre, ſol con moſtrare di difendere unitamente i due giudizi, ora che amendue ſon giunti, ma in iſtato diverſo, preſſo il Giudice medefimo.

10. Ma li difende poi egli in fatti, come con tanto apparato promette nella nuova Allegazione? Nulla meno. Per quanta diligenza noi vi abbiamo adoperata nello ſcorrerla dall'imo al ſommo, non vi abbiamo, nemmen per ſogno, trovati più mentovati i due giudizi, nello ſtato in cui ſono, ed in cui debbono eſſere eſaminati. Se l'equità debba prevalere alla giuſtizia già conoſciuta, e decisa, e paſſata in giudicato; che è l'argomento del primo giudizio: e ſe le rivele del Cataſto facciano pruova di particolar dominio, e di poſſeſſo a favore degli ſteſſi rivelanti, e ciò in pregiudizio di un general dominio, e poſſeſſo altrui, dichiarato dal Magiſtrato, e paſſato ſimilmente in giudicato; che è l'argomento del ſecondo: inſieme con i riſpettivi fatti, all'uno, e all'altro punto appartenenti, che non urtino contro le coſe decise nella Sentenza, per Sovrano comando di S.M. eſeguita, ſono eſami, che non intereſſano il novello Difensore. E' queſta una pruova evidentiffima, che non abbiano i ſuoi Clienti alcuna ragione, onde poter eſſer difeſi nè nell'uno, nè nell'altro giudizio; poichè in amendue i diverſi termini nuovamente impartiti *ad non probata probandum*, neſſuna pruova han fatta; e nella nuova Allegazione il loro Difensore

fore non si dà cura del principale oggetto de' due giudizi medesimi.

11. Egli, dopo di averli soltanto nominati, pag. 13, e facendo mostra di volerli vivamente difendere, passa tosto a distribuire i punti del suo argomento; i quali han tanto che fare con i due giudizi, quanto la luna co' granchi. Propone di voler dimostrare, che i Cittadini di Turfi son Cittadini originarj di Anglona: che non mai abbandonaròno le loro possessioni, e i dritti civili dell'antica loro Patria: e che la Mensa Vescovile non debba perciò godere in quel territorio, se non che la metà di nonnulla. E tosto dimentico di una tal partizione, senza serbare nè ordine, nè metodo, si mette furiosamente in cammino, e nuotando in un mare tempestoso di affettati errori di raziocinio, di falsi supposti, di conseguenze arbitrarie, e di asserite gratuite dimostrazioni, finalmente *currente rota urceus exit*: poichè avendo fin da principio onninamente perduta la traccia de' due giudizi, va in ultimo a disperdersi nella disperata domanda, pag. 26, che sia rievocata la Sentenza della Curia del Cappellan Maggiore. E parendogli di avere scoperto un nuovo mondo, di cui dovesse meglio assicurarne l'acquisto; non contento di avere ciò domandato nella nuova Allegazione, se non lo domandasse pure formalmente in giudizio, corse tosto a formare una nuova voluminosa Istanza, presentandola negli Atti: in cui, dopo aver raffazzonate le stesse cose nell'Allegazione cinguettate, conchiude in ultimo, domandando non solo, che sia rievocata la Sentenza della Curia del Cappellano maggiore, ma che sia obbligata ancora la Mensa Vescovile a restituire le esazioni già fatte in vigore della Sentenza eseguita; e che la medesima sia condannata pure, niente meno che alla rifazione delle spese dell'ingiusta lite. *O sanctas gentes, quibus hæc nascuntur in hortis numina!* Ecco il gran disegno, perchè si è sempre tentato di mescolare e confondere insieme i due giudizi, e di farli perder di vista, per potere nel torbido cavilloso attentare contro una Sentenza, confermata in grado di appello, passata in giudicato, ed eseguita, precedente anche Ordini Sovrani. Ed ecco la ragione perchè la Mensa Vescovile ha implorato, ed ottenuto dalla Sovrana Clemenza di non perturbarsi l'ordine de' giudizi medesimi.

12. Nè questa nemmeno è la prima volta adosso, che il novello Difensore metta fuori questa temeraria domanda; ma molto più si è operato su di essa finora. Noi ci divagheremmo troppo dal nostro presente proposito, se volessimo quì interamente narrare: Che intorno ad un tale inconsiderato affunto, diede egli un vo-

luminoso orrettizio furrettizio e calunnioso ricorso al Re , querelandosi di quella Sentenza come ingiusta , e domandando , che una nuova cognizione di tutta la Causa fosse rimessa o alla Real Camera di S. Chiara , o ad una Giunta di scelti , e sperimentati Ministri : Che un sì fatto ricorso , con Dispaccio de' 25 febbrajo 1792 , fu rimesso al Configliere D. Carlo Vanni , con ordine , che *nel giudicare tenga tutto presente , e senta il Fiscale , fol. 57 ad 65 Proc. Atti in rapporto al termine ad non posita ponendum &c.*: Che un secondo orrettizio furrettizio e calunnioso ricorso diede al Re quel novello Difensore , interpretando a capriccio un tale Oracolo Reale , e mostrando di credere , che in vigore di esso , gli fosse stata accordata la chiesta nuova cognizione di tutta la Causa , da farsi dal medesimo Configlier Vanni , colla intesa del Fiscale ; e querelando questo integerrimo Magistrato , perchè in vigor di quel Dispaccio non si fosse creduto a ciò autorizzato : con domandare , che fosse tolto al medesimo l'equivoco , in cui era caduto , ordinandogli , che decidesse sul merito dell' intera Causa : E che questo secondo ricorso , con Dispaccio de' 14 Aprile 1792 , fu anche rimesso allo stesso Configlier Vanni , con nuova limitazione della sua giurisdizione al solo giudizio di appello , ordinandogli , *che faccia dell' esposto l' uso , che convenga , al tempo di decidere l'ordinatagli Causa IN GRADO DI APPELLO , fol. 71 ad 79 dict. Proces.*

13. Ci divagheremmo molto più , se volessimo anche narrare : Che in tali circostanze anche la Mensa Vescovile diede un ragionato Memoriale al Real Trono , mostrando la regolar procedura , che si era tenuta in tutto il corso del lungo giudizio , dandosi luogo a' legali gravami , ed eseguendosi religiosamente gli antecedenti Ordini di S. M. ; e poichè (dopo l'esecuzione già data alla ponderatissima Sentenza) nel giudizio di appello , che rimaneva a farsi , trovavasi ordinato di doverfi sentire il Fiscale , domandò , che questo non altrimenti fosse inteso , se non che relativamente all' eminente dominio della M. S. sul Feudo di Anglona : E che finalmente anche questo Memoriale della Mensa fu del pari rimesso al Configliere D. Carlo Vanni , con Dispaccio de' 2 Giugno 1792 , in cui , accordando benignamente il Re la grazia richiesta , si degnò di comandargli , *che si renda carico dell' esposto , e de' documenti , che l' accompagnano , E SENTA IL FISCALE RELATIVAMENTE AGLI INTERESSI DEL FISCO su tal Feudo , al tempo di eseguire i precedenti Reali Ordini datigli su l' assunto , fol. 92 ad 106 dicti Proces.* Tutte queste cose sono così serie , e gravi , che non tollerano di essere qui da noi ristrettamente epilo-

logate . Inferiamo perciò interamente nel nostro Codice Diplomatico , *Part. IV Num. IV, e V*, quest'ultimo quì accennato Real Dispaccio , non meno che il ragionato Memoriale della Mensa Vescovile , che debbono esser letti onninamente ; acciò si vegga nella debita estensione , come restò del tutto esclusa , in vigore di molti decisivi Reali Oracoli , l' illegale domanda della nuova cognizione di tutta la Causa ; come restò immobilmente affodata la ponderatissima Sentenza , in seguela di Sovrano comando anche eseguita ; e come nel solo giudizio di appello , intorno alla moderazione fatta dal Presidente Perelli alla medesima Sentenza , restò sovranamente ordinato , che si sentisse il Fiscale , relativamente agli interessi del Fisco sul Feudo di Anglona .

14. Noi ci restringiamo soltanto ad ammirar con sorpresa l' imperterrito coraggio del novello Difensore ; il quale dopo tutto questo , che pur era passato per le sue mani , e tutt' i ricorsi son firmati da lui , ha avuto nella nuova Allegazione lo sconigliato ardimento , fingendo di partirsi dal punto della difesa de' due giudizi di appello , andare temerariamente ad annegarsi nell' insidiosa domanda , *che sia rievocata la Sentenza della Curia del Cappellan Maggiore* . Nè questo è tutto . Merita inoltre una riflessione assai maggiore , che una tale clandestina domanda egli la fa nella nuova Allegazione , e nell' ultima Istanza , a quello stesso integerrimo Consigliere , ora degnissimo Presidente della Regia Camera D. Carlo Vanni , il quale fu da lui , nel secondo de' suoi ricorsi , querelato al Re , perchè non volle inerire alla sua petizione , di richiamarsi dalla Curia del Cappellano maggiore gli Atti tutti , in vigore del Dispaccio de' 25 febbrajo , e dare le provvidenze di giustizia sul merito dell' intera Causa ; rispondendogli , che non gli aveva con quel Dispaccio S. M. delegata la cognizione dell' intera Causa , ma che dovesse egli , coll' intesa del Fiscale , tener semplicemente presente il tutto , nel giudicare di quella parte di Decreto , avverso di cui trovavasi a lui delegata l' appellazione . Queste sono le proprie parole del secondo ricorso del novello Difensore : e questa è la risposta , ch' egli disse al Re , di essergli stata data da quel savissimo Magistrato , di cui glie ne fece un delitto ; e chiese , che fosse tolto d' equivoco . Ed ora a quello stesso Magistrato prudentissimo egli domanda , *che sia rievocata la Sentenza della Curia del Cappellan Maggiore* , dopo che non solo non gli fu tolto il supposto equivoco , temerariamente immaginato : ma col posteriore Real Dispaccio de' 14 Aprile , gli fu nuovamente soltanto incaricato *di decidere l' ordinatagli Causa IN GRADO DI APPELLO* : e coll' altro
de'

de' 19 Maggio, gli fu similmente comandato, di esaminare le moderazioni fatte dal Presidente Perelli alla Sentenza della Curia del Cappellano maggiore, giusta la Sovrana risoluzione de' 3 del passato Gennajo, comunicatagli su questa dipendenza; e che stia nell'intelligenza, che per le altre parti della medesima Sentenza, in cui concorre il giudicato, si parteciparono gli ordini alla detta Curia, per la esecuzione: e coll'ultimo finalmente de' 2 Giugno gli fu ordinato di eseguire i precedenti Reali Ordini datigli su l'assunto. Combini adesso il novello Difensore tutti questi Reali Ordini diretti a quel Ministro sapientissimo, anteriori, e posteriori al supposto equivoco di lui, colla sua opposta domanda fatta al medesimo. Oh capo veramente degno di elleboro!

15. La nuova Allegazione dunque, che mettendo onninamente in non cale la difesa de' due giudizi di appello, ne' termini, in cui alla giudicatura del meritevolissimo Signor Presidente Vanni si trovano commessi, tutta si occupa nel difendere unicamente la prima Causa già decisa, e la cui Sentenza è passata in giudicato, ed eseguita, pretendendone fuor di tempo, e fuor di luogo la rivo- cazione, sembra che debba correre la stessa sorte delle altre due Allegazioni sue compagne, fatte dagli antecessori Avvocati de' Turfitani, e da noi brevemente esaminate nel secondo nostro Preferativo stampato, e nel secondo Ragionamento aggiunto, per essere tutte tre egualmente denominate LE ALLEGAZIONI DELLE CAUSE PERDUTE. Qual vantaggio in fatti possono più recare, all'uopo de' due presenti giudizi di appello, gli assunti, che il novello Difensore imprende a sostenere, quando anche fossero in qualche plausibil maniera dimostrati: cioè che i Cittadini di Tursi son Cittadini originarij di Anglona; che non mai abbandonarono le loro possessioni, e i dritti civici dell'antica loro Patria; e che la Mensa Vescovile non debba perciò godere in quel territorio, se non che la metà di nonnulla? Tutti questi assunti restano letteralmente smentiti dalla Sentenza, in cui rotondamente sta deciso: *De utili dominio territorii Anglonensis, pertinente ad Ecclesiam, neutiquam fuit dubitandum.* Ed in conseguenza di un tal dominio sta detto: *Cives, qui prædia colunt in territorio Anglonensi, condemnandos esse, prout præsentia Sententia condemnantur, ad solutionem decimarum tempore recollectionis fructuum in dictis prædiis.* E sta aggiunto: *Salvo jure eidem Regali Mensæ illos expellendi, cum ab ordinata solutione cessaverint.* Sta inoltre dichiarato: *Non licuisse, neque licere Civibus Tursiensibus animalia immittere ad pascua sumendum in prædicto territorio.* Sta prescritto: *Nec esse locum prælationi per*

eos-

cosdem posita. Sta ordinato: *Licuisse, & libere eidem Regali Mensa excavare radicem vulgo dictam liquirizia in praedicto territorio Anglonensi, absque tamen damno, & praedicio Colonorum*. E sta in fine solennemente definito: *Cives vero contendentes nullo pacto docuerunt de praetenso eorum dominio*.

16. E dopo di tutto questo, coll'altra Sentenza del Giudice di appello Presidente Perelli, sta decretato: *Bene fuisse judicatum per Regiam Curiam Cappellani majoris, cum ejus Sententia prolata die 2 Junii transacti anni, & male appellatum per Universitatem, & Cives Tursienses*. Nè colla limitata moderazione, intorno all'immissione del bestame in que' pascoli, che egli fece, perchè così *aequum esse duxit, uti naturali rationi congruum, & consentaneum cum hoc aequitas naturalis suadeat*, volle in menoma parte derogare alla giustizia già decisa a favore della Mensa, intorno all'intero dominio del Feudo a lei appartenente; ma sol per una condiscendente equità (che ha obbligata la stessa Mensa ad appellarne) dichiarò ristrettamente: *Ab hodie in antea licere Civibus Tursiensibus, Colonis in praefato territorio, immittere animalia tam parva, quam majora, quae deserviunt ad instructionem, & culturam fundorum, quos colunt tantum*. Ed in quest' ultimo luogo il novello Difensore, nella nuova Allegazione, pag. 10, guardò cagnescamente la parola *Colonis*, quì acconciamente adoperata, che conferma a meraviglia lo spirito, e la lettera dell'intera Sentenza della Curia del Cappellano maggiore. Nessun vantaggio adunque possono più recare a Coloni di Anglona i meditati assunti, del novello Difensore, che la giustizia, e non l'equità viene novellamente a difendere; non soffrendo il giudicato, bene o male interposto, che la cosa definita si metta di nuovo in esame: e molto meno nel caso nostro, in cui con tanti Ordini Reali è stato eseguito, e l'esecuzione confermata, ed il nuovo esame, anche straordinariamente implorato, è stato replicatamente negato. Vada perciò la nuova Allegazione ad arrolarsi nel numero di quelle **DELLE CAUSE PERDUTE**.

17. Ma acciocchè i Coloni di Anglona non credano, che la nuova Allegazione del loro novello Difensore sia sol disadatta a difendere le loro credute ragioni nello stato de' due giudizi presenti, perchè fuor di tempo, e fuor di luogo è venuta importunamente a declamare contro la cosa giudicata, e di Sovrano comando eseguita: conviene pure a noi di dimostrare in questo luogo, che molto più disadatta sarebbe stata all'uopo loro, se fosse pur venuta in tempo del primo giudizio petitorio. Non dissimili furono gli assunti, che in quel tempo impresero a sostenere i loro
Av-

Avvocati di allora, e li sostennero con un poco più di buona fede, che non si vorrebbero sostenere adesso: e noi nel primo nostro Ragionamento stampato sì fattamente ne dimostrammo la falsità, e la fallacia, che nè essi in due loro Allegazioni ebbero che opporci, come nel secondo nostro Preservativo facemmo rilevare; nè i Giudici, che in prima, e in seconda Istanza ponderatamente ne decisero, alcun riguardo giudicarono che meritassero: poichè ad onta della millantata loro dipendenza dagli antichi Cittadini di Anglona, e de' dritti che asserivano di godere in quel territorio, ne furono solennemente dichiarati esteri Coloni, senza alcun titolo dell' immaginario dominio. Conobbe ben egli il novello Difensore, quanto importasse, per ravvivare la Causa perduta, di rinnovare l' assunto dell' originaria dipendenza da Anglona de' Cittadini di Turfi; e disperando di poterne più venire a capo con una domanda regolare, surrettiziamente tentò di ottenerlo in prima con voluminosi ricorsi al Real Trono, mascherando la verità de' fatti, e con manifesta falsità inorpellandoli. Accorse la Mensa Vescovile con que' suoi ragionati Memoriali, che noi abbiamo inseriti nella quarta Parte del Codice Diplomatico Num. III, e V, e restò la mina sventata. Non rimanendo perciò altro scampo, vengono ora nuovamente in iscena gli stessi affunti variamente imbellettati; e fuori di tempo, e di luogo se ne vorrebbe far quella pompa, che i termini de' due giudizj presenti non tollerano in nessun conto. Noi non dovremmo più di essi brigarci: ma è tanta l' insolenza, e la falsità, con cui si espongono, che a confondere maggiormente i nostri Avversarj, e senza alcun pregiudizio della cosa giudicata, che profondamente nella sua fermezza rispettiamo, conviene che, brevemente almeno, diamo loro un nuovo sguardo veloce.

18. Con un mostruoso anacronismo, unito ad una manifestissima petizion di principio, e l' uno, e l' altra appoggiati ad una pretta ignoranza della nostra Storia, e della patria Geografia, dà cominciamento alla sua narrazione il novello Difensore. Ci sia lecito di quì trascrivere le sue prime parole, che contengono tutti quegli errori in un affettato paralogismo: *Nella Provincia di Basilicata ne' passati secoli esistea la Città di Anglona confinante colla Città di Turfi: Questa Città di Anglona per le continue incursioni de' Saraceni, al pari della altre marittime Città del Jonio fu quasi distrutta, e ridotta ad un puro Casale, dopochè i Cittadini abitatori di essa per porre in sicuro la vita loro, e delle loro famiglie, caddero nella dura necessità di allontanarsi alquan-*

to di più dal mare, e di annidarsi parte nella convicina Città di Turfi, e parte nella terra di S. Arcangelo, ma non abbandonarono mai le loro possessioni, e'l coltivo di esse. Quì si parla delle due Città Anglona, e Turfi, come di due gemelle contemporaneamente esistenti: ecco l'anacronismo. Si asserisce Anglona, al pari delle altre marittime Città del Jonio, distrutta da' Saracini: ecco l'ignoranza della Storia, unita a quella della Geografia. Si afferma, che i suoi abitatori caddero nella necessità di annidarsi in Turfi, ed in S. Arcangelo: ecco la petizion di principio. Si dice, che essi non abbandonarono mai le loro possessioni: ecco in fine la conchiuisione del perfettissimo paralogismo.

19. Per riguardo ad Anglona, noi nel nostro primo Ragionamento, §. 63 ad 72, con gli indubitati monumenti della Storia, che esistono; con le uniformi attestazioni degli Storici, che ne parlano; e con le ragionate induzioni, che dagli uni, e dalle altre nettamente derivano, dimostrammo ad evidenza, che distrutta l'antica Pandofia da L. Silla, in tempo della guerra Sociale, nacque tosto dalle sue rovine la Città di Anglona nel delizioso seno Tarantino, otto miglia dal mare lontana; la quale in breve tempo così popolosa, e magnifica divenne, che meritò, anche nell'Ecclesiastica Gerarchia, di avere fin da' tempi Apostolici i suoi Vescovi: e che poi ebbe la disavventura di restare miseramente distrutta per mano de' Goti, nel V secolo dell'Era nostra; rimanendovi un solo Casale, come lo trovò tuttavia esistente l'Imperador Federico II nel secolo XIII, allorchè lo concesse, o veramente ne confermò la concessione, con tutto il suo territorio, a quella Chiesa Vescovile, col suo Diploma, che ha costituito l'oggetto del giudizio già deciso. A tutto questo nulla affatto han saputo i nostri Avversarj rispondere; ed è stato dalla Sentenza autorizzato.

20. Per riguardo poi a Turfi, nel primo nostro Ragionamento medesimo, §. 125 ad 134, con evidenza molto maggiore, dietro i più recenti lumi della Storia, e de' più classici Autori, rettamente combinati, dimostrammo, che questa novella popolazione non esiste nel mondo fino al X secolo dell'Era comune; in cui si annidarono in quel luogo i Saracini, e per loro sicurezza vi fabbricarono in prima una Torre; la quale si mantenne in questo stato anche nel secolo XI; e dal nome de' fondatori fu chiamata la *Torre di Turcico*; e divenuta in appresso alquanto più popolata, meritò nel secolo XIII il nome di Castro, o sia Terra, come l'appellò nel Diploma medesimo lo stesso Imperador Federico, *Castrum Turfii*: e non prima del secolo XVI gli fu dato

C

to

Ragionam. IV.

to nel 1546 il titolo di Città ; trasferendosi in essa la Cattedra Vescovile di Anglona, già molti secoli prima distrutta da' Goti , e che fin allora si era dalla vigilanza de' suoi Vescovi in quel superstite Casale conservata . Dimostrammo , §. 8 , e segg. , che questa progenie di Saracini , colà annidata , distrusse con un incendio , in tempo della Regina Giovanna I , quel rimasto Casale , e procurò con rapine , con incursioni ; con violenze di attentare sul territorio della distrutta Anglona ; dando le più atroci molestie a' Vescovi , che ne erano i legittimi Padroni . E dimostrammo , che nelle commesse depredazioni procurarono più volte di affodarsi coll' autorità de' Magistrati , ne' diversi litigj contro la Chiesa promossi , l'esito de' quali fu sempre per essi infelice : ed il primo di questi litigj , di cui si abbia memoria , *Ragionam. II* §. 11 , e 28 , fu in tempo della stessa Regina Giovanna I : ne' quali tutti essi pretesero di pascolare nel territorio di Anglona , a solo motivo della servitù prescritta , che dicevano di avervi acquistata , senza mentovare nè dominio , nè proprietà , nè dritto di cittadinanza , che vi rappresentassero . A tutto quest' altro nemmeno han saputo i nostri Avversarj rispondere in tutto il lungo corso dell'ultimo già deciso giudizio petitorio ; ed è restato similmente dalla Sentenza autorizzato .

21. Sostenga ora , se può , il novello Difensore in vista delle cose dimostrate , e non contraddette , e decise , l'asserito anacronismo , parlando delle due Città Anglona , e Turfi , come di due gemelle contemporaneamente esistenti ; quando la prima fece la sua gran comparsa nel mondo , e finì molti secoli innanzi , che cominciassero i barbari inizj dell'altra . Sostenga l'ignoranza della Storia , unita a quella della Geografia , afferendo , che Anglona , al pari delle altre marittime Città del Jonio , fu distrutta da' Saracini ; quando ella fu una Città mediterranea dell'antica Lucania , otto miglia lontana dall'antica Eraclea , e dal mare , e fu distrutta da' Goti , molti secoli prima de' Saracini . Sostenga la petizione di principio , affermando , che i suoi abitatori caddero nella necessità di annidarsi in Turfi , dando per dimostrato ciò , che onninamente si nega come falso , poichè Turfi non vi era quando Anglona fu distrutta : ed i miseri abitatori del Casale posteriormente incendiato , nè dal lor territorio si dipartirono , nè farebbero andati in braccio de' pirati Saracini loro distruttori . Sostenga in fine la conchiusione del perfettissimo paralogismo , dicendo , che essi non abbandonarono mai le loro possessioni ; quando che la Turcicana progenie de' Saracini colà annidati , fin dal primo giudi-

dizio mosso contro la Chiesa Vescovile , in tempo della Regina Giovanna I , ed in tutti gli altri seguenti , per affodarsi nelle usurpazioni fatte nel territorio di Anglona , sol vi pretese il dritto di pascolare per servitù prescritta , e non mai ardì nemmen di millantarvi nè dominio , nè proprietà , nè dritto di Cittadinanza .

22. Troppo lungo , e noioso , e pieno d' inutili ripetizioni riuscirebbe il ragionamento nostro , se volessimo tener dietro fil filo a quella studiata serie di sofismi , con cui il novello Difensore intesse la sua narrazione , e la successiva dimostrazione del suo assunto : ed abusando fin anche del nome dell'una , e dell'altra , propone a pezzi ed a brani or quà ed or là i suoi creduti argomenti , ripetendo , e confondendo le cose stesse , e sempre variamente esponendole , onde farne nascere un intralciatissimo laberinto , dove si è avvisato di potere unicamente nascondere la verità conosciuta . Egli fin da principio confessa , che tutto il suo assunto *si desume da' seguenti fatti , pag. 1* : ciocchè non altro vuol dire , che *si congettura* , poichè il *desumere* , e il *congetturare* son sinonimi tra loro . E quanto possan valere le congetture contro le cose con documenti legali dimostrate , ed in un giudizio petitorio decise , altri sel vegga . A noi importa solo adesso di notare , che quelle tali asserite congetture , diventano tosto in mano del novello Difensore pruove reali , ed indi dimostrazioni evidenti , a forza di enfatiche declamazioni , con cui si vorrebbe annullare una Sentenza eseguita . Or noi a torre ogni confusione e disordine , ordinatamente esporremo que' fatti stessi , che a lui piace di rimuginare a brani ; e da ciò apparirà chiaro , che quelle pretese congetture son tutte ideali e chimeriche , e falsamente immaginate .

23. Sul celebre Diploma dell' Imperador Federico II , che è stato l' oggetto del giudizio già deciso , e la cui veracità , e fermezza è stata solennemente riconosciuta , fonda la sua prima congettura il novello Difensore : e dopo che in vigore del medesimo è stato dichiarato il Feudo di Anglona di dominio della Chiesa Vescovile , e che i Turfitani sono esteri Coloni di esso , viene egli coraggiosamente a dire , che *non vi vuol molta sottigliezza a dimostrare , che i Cittadini di Turfi sian Cittadini originarj di Anglona , dapoichè si legge limpidamente dall' istesso Privilegio di Federico II , pag. 14* . Ecco come le congetture diventano in mano sua limpide dimostrazioni . Ma dov' è , che ciò si legga in quel Diploma ? Noi l' abbiamo due volte interamente pubblicato nel nostro Codice Diplomatico , secondo la moderna , e l' antica ortografia ,

Part. I Num. II, e. Part. II Num. VIII, e non vi si legge affatto. Negli Atti ve ne sono molte copie legali, di autenticità superiore ad ogni eccezione, e non ve l'han letto i Magistrati, i quali han deciso l'opposto. Come dunque ve lo legge il novello Difensore?

24. Egli ne trascrive la prima volta le parole, pag. 1, smozzicandole in modo, che mette in sospetto la sua fede. Indi con imperterrita franchezza dice a pag. 14, che Federico *concedè alla Chiesa di Anglona il Casale di Anglona con tutt' i suoi tenimenti, e pertinenze, che in essa (Diploma) furon descritti, le concedè altresì gli uomini, che IL CASALE ISTESSO possedea nella terra di Turfsi, e in quella di S. Arcangelo*; e ne ripete le parole secondo la genuina loro lezione a questo modo: *Concedentes Ecclesie supradictae in perpetuum Casale Anglonense cum omnibus tenimentis, & pertinentiis suis . . . Et concedimus etiam predictae Anglonensi Ecclesie homines, quos habet in Castris Turfsi, & S. Archangeli*. Ma dicono nel lor latino queste parole del Diploma ciò, che il novello Difensore, non senza somma incongruenza, le fa dire nel suo volgare? E' cosa tutta nuova, che un Casale possedga gli uomini, quando che gli uomini son fatti per possedere, e 'l Casale per esser posseduto. Ben egli si avvide, che quelle parole nol dicono: onde poco appresso ripetendole per la terza volta, pag. 15, le seppe meglio far dire ciò, che egli voleva che dicessero, esprimendone il secondo periodo così: *& etiam homines quos CASALE PRÆDICTUM habet in Castris Turfsi, & S. Archangelis*. Si avvisò egli, che facendo dire al Diploma, che il Casale di Anglona aveva uomini in Turfsi, e in S. Arcangelo ne' tempi di Federico, potesse quindi ricavarne la congettura, come ne la ricavò in fatti, in tuono di limpida dimostrazione, che quegli uomini se erano del Casale di Anglona, dovevano essere suoi Cittadini, scampati dalla distruzione della Patria; e se abitavano in Turfsi, e in S. Arcangelo, han dovuto continuare ad abitarvi fin oggi; e possedere i fondi, che nel territorio dell'antica loro Patria avevano, onde poterfi adesso riputare i Cittadini di Turfsi Cittadini originarj di Anglona, e godervi i dritti di quella Cittadinanza: *Risum teneatis amici*. Ma nel Diploma le parole *CASALE PRÆDICTUM* non vi sono, dunque la congettura è appoggiata sopra una falsità commessa nell'introdurvele. Ecco il fondamento della limpida dimostrazione.

25. Il secondo periodo delle vere parole del Diploma, non vi è chi non conosca, e che non abbia in ogni tempo conosciuto, di doverfi leggere, come sempre si è letto, così: *Concedimus*

*mus etiam predicta Anglonensi Ecclesia homines , quos IPSA EC-
 CLESIA habet in Castris Turfi , & S. Arcangeli .* Nemmeno gli
 argani vi tirerebbero quel *CASALE PREDICTUM* del primo periodo,
 che ne è lontano mille miglia , per la lunga intermedia descrizio-
 ne de' confini di Anglona . Si legga l'intero Diploma , per re-
 starne convinto . E colà si volle dire , che Federico concedè , o
 sia confermò alla Chiesa di Anglona anche gli uomini , che essa
 aveva nelle Terre di Turfi , e di S. Arcangelo : i quali erano que-
 gli uomini di protezione, che sotto al patrocinio delle Chiese si
 arrolavano, ne' tempi , in cui fu spedito il Diploma , cioè nell'
 anno 1221 ; ed era allora ad esse permesso di tenerli nella lor
 clientela , dovunque abitassero : ciocchè le venne posteriormente
 da Federico stesso proibito ; come è notissimo presso gli Eruditi ,
 e noi l'abbiamo altrove più lungamente dimostrato . Ed appanto
 perchè eran tali , ed abitavano in Turfi , e in S. Arcangelo , e
 non erano di Anglona , furono nel Diploma chiamati *uomini* , al-
 trimenti farebbero stati chiamati *vassalli* ; poichè in esso si distin-
 guono sempre ottimamente gli uni dagli altri ; e col nome di
vassalli sono costantemente designati gli abitatori del Casale di
 Anglona , sudditi della Chiesa ; e col nome di *uomini* gli altri
 esteri , altrove abitanti , che stavano sotto alla di lei protezione ,
 per gli vantaggi , che ne ritraevano .

26. Oltre a ciò , come si può egli immaginare , che gli uo-
 mini ; additati nel Diploma , che la Chiesa aveva nel XIII seco-
 lo in Turfi , e in S. Arcangelo , potessero essere Cittadini di An-
 glona , scampati dalla distruzione della Patria , quando Anglona fu
 distrutta nel secolo V da' Goti , VIII secoli prima di quel tempo ,
 e Turfi allora non vi era , e non vi fu per moltri secoli dopo ?
 E quando cominciò nel secolo X ad esistere , furono i pirati Sa-
 racini suoi fondatori , e la di loro progenie in appresso , sempre
 intenti ad ingrandirsi sulla ruina del misero vicino Casale , occu-
 pandone il territorio , e distruggendolo fin anche con un incen-
 dio ? Si aggiunga a tutto questo , che nell' ipotesi della falsa in-
 terpretazion del Diploma , dovrebbero i Cittadini di S. Arcange-
 lo anche pretendere la Cittadinanza di Anglona , e rappresentar
 fondi , dritti , e dominio in quel territorio : ciocchè essi non pre-
 tendono , e non hanno preteso giammai ; nè vi è memoria , che
 fu di questo titolo abbiano colà alcuna ragione rappresentata : e
 leali , e di buona fede , come essi sono , non mai han tentato d'
 invadere i dritti altrui . Abbiamo questa gloria soltanto i Turcica-
 ni : e si pascano de' sogni del lor novello Difensore , che fu l'ap-
 pog-

poggio di una sola falsità ha potuto spacciarli.

27. Continuiamo adesso a ridurre nel miglior ordine , che sia possibile, le tante cose, che egli, anfanando a secco, or quà or là mescola e confonde. Accenna, pag. 24, un Diploma del Re Roberto dell'anno 1320 (data falsa), e un altro della Regina Giovanna I, e del Re Lodovico dell'anno 1352, ne' quali dice che *viene confermata quella verità, la quale chiaramente costa dall'istesso Privilegio di Federico, che Anglona era un Casale abitato, e che buona parte de' Cittadini per le narrate incursioni de' Saraceni eransi annidati nella terra di Turfi, e nell'altra di S. Arcangelo.* Se la conferma è simile alla cosa confermata, starà molto male appoggiata quest'altra congettura del novello Difensore. I Diplomi, che egli quì accenna, non sono altrimenti due, ma cinque, cioè due del Re Roberto, e tre della Regina Giovanna I; e tutti sono stati da noi inseriti nel nostro Codice Diplomatico, *Part. I Num. III, IV, V, VI, e VII*, dove si posson leggere. Il primo del Re Roberto fu spedito nel 1325, e confermato nel 1332, ed il secondo fu spedito anche nel 1332. Da amendue non solo non viene confermata quella falsità, che si volle introdurre nel Diploma di Federico, ma chiaramente conità l'opposto. Non si nominano nemmen per ombra nè Turfi, nè S. Arcangelo: non si fa menzione de' Saracini, nè delle loro incursioni: nè che pochi, o molti de' Cittadini di Anglona eransi annidati in quelle Terre: nulla di tutto questo. In essi, concedendosi dal Re alcune esenzioni, e privilegj ad Anglona, a richiesta de' suoi Vescovi, che ne erano i Padroni, si conosce chiaro quanto la medesima, sotto il dominio di costoro, in un solo secolo o circa dopo di Federico, avesse migliorata la sua condizione: poichè non mai le viene più dato il nome di Casale, come fece Federico; ma le restitù il Re Roberto il suo antico nome di Città, così chiamandola replicatamente, e dinotando che formava Università, ed i suoi abitatori erano Vassalli di quella Chiesa Vescovile: e decorandoli egli di nuove esenzioni, e privilegj si comprende ad evidenza, che volle maggiormente incoraggiarli a risorgere dall'abbattimento dell'antica Gotica devastazione. Qual conferma del suo falso assunto ha dunque traveduta il novello Difensore in questi due Diplomi del Re Roberto, se in essi nulla si dice di quanto egli asserisce, anzi si vede la Città di Anglona in istato più florido; ed i suoi abitatori arricchiti di nuove munificenze Sovrane, per non aver bisogno di annidarsi altrove?

28. Una dimostrazione molto più convincente ne offerveremo ora

ora ne' tre Diplomi della Regina Giovanna I : ne' due primi de' quali, che furono contemporaneamente spediti nel 1343, si confermano i due antecedenti del Re Roberto suo Avo; e nel terzo, che fu spedito nel 1352, si conferma l'altro più antico dell'Imperator Federico II. In tutti questi nè Turfi, nè S. Arcangelo, nè Saracini, nè loro incursioni son nemmeno nominate, nè il sognato annidamento de' Cittadini di Anglona in altro luogo. Essi si veggono per l'opposto tutti dimorare nel loro suolo natio; e cercar grazie a' Sovrani, e conferme delle loro esenzioni, e privilegi, per meglio stabilirvisi: e dopo che l'ottennero, qual motivo avrebbero più avuto per allontanarsene? E questi Diplomi stessi non oscuramente ci mostrano, che ebbero ben essi il motivo di farlo, e nol fecero. Si leggano dal principio fino al fine, e non vi si troverà nè pure una volta sola nominata Anglona, nè col nome di Casale, che le diede Federico, nè col nome di Città, che le rinnovò Roberto. Parlano solo degli uomini, e vassalli della Chiesa di Anglona, ed a vantaggio loro, della Chiesa, e de' suoi Prelati sono unicamente dirette le grazie, che si concedono. E' questa la più autentica dimostrazione, che Anglona allora più non esisteva. Il maggior vigore, che aveva ella cominciato a prendere in tempo del Re Roberto, svegliò la gelosia de' suoi molesti vicini, e per ingrandirsi sul suo territorio, la distrussero con un incendio, in tempo appunto della Regina Giovanna I. Noi ne abbiám descritto il lagrimevole avvenimento, *Ragionam. I §. 9*, come si ha dalla Storia. Ora ne abbiamo una pruova indubitata ne' tre Diplomi della medesima Regina, che la dimostrano distrutta non nominandola. Qual maggiore necessità di allora potevano avere i suoi abitatori per annidarsi altrove? E pure essi cercarono, in mezzo dello stesso incendio distruttore, nuove conferme delle loro antiche esenzioni, e privilegi, per ristabilirsi nel proprio territorio dalle sofferte disavventure. Tanto è insito nel cuore umano l'amore del suolo natio! Venga ora il novello Difensore, e con un volo di accesa fantasia, li riconosca annidati in quella Turfi, che dopo di aver loro incendiata la Patria, gli cominciò tosto anche ad insidiare il territorio, dove abitavano, pretendendovi in giudizio, fin da que' tempi stessi della Regina Giovanna I, il dritto di pascolare, per servitù prescritta, come abbiamo di sopra veduto.

29. Vengono ora in esame i due Diplomi del Re Ferdinando I di Aragona, spediti contemporaneamente nel 1468, che si leggono nel Codice Diplomatico, *Part. I Num. VIII, e IX*. Con essi furono concesse ad Anglona, a petizione del suo Vescovo, nuo-

nuove grazie, esenzioni, e privilegj. Il novello Difensore li prende di mira in varj luoghi della nuova Allegazione, senza sapere a qual partito fu di essi appigliarsi. Finalmente fermandosi fu di uno soltanto de' medesimi, dice, pag. 15, che la sua dimostrazione vassi a rendere più palpabile, e sonora dal Privilegio di Ferdinando I di Aragona, in cui per richiamarsi nella Città di Anglona i Cittadini, che l'avevano per l'espressate cagioni abbandonata li concedette l'esenzione &c. Ma dov'è mai espresso o nell'uno; o nell'altro de' Diplomi di Ferdinando, l'abbandonamento fatto di Anglona da' suoi Cittadini, e le cagioni di esso, e il motivo di richiamarli? Dal pianissimo tenore di amendue si offerva anzi, che essi non si erano mai dalla loro Patria allontanati; che l'avevano cominciata nuovamente a ristorare; che vi formavano come prima la loro Università; e che, insieme col loro Vescovo, cercavano nuove esenzioni, e privilegj, per risorgere alla primiera floridezza, e dignità: e per questo motivo appunto unicamente la Sovrana Clemenza condiscese alle loro domande. Dice il Re nel primo: *Sane moti precibus Reverendi Patris Ludovici Fonoblet Episcopi Angulonensis . . . nec non fidelium dilectorum Universitatis, & hominum dicta Civitatis Anguloni, ut ipsa Civitas, quæ jam consuevit esse frequens, & multis bonis Civibus referta, pristinam dignitatem recipiat, & instauretur, tenore præsentium &c.* Dice con Magnanimità incomparabile nel secondo. *Sane cum depressa fuerit, & exinanita, ob varios fortuna eventus, etiam in proximis guerris Civitas Anguloni, quæ olim consuevit esse populosa, & magnopere desideremus, ut Civitas ipsa instauretur, & habitantibus repleatur, juxta etiam nostræ Pragmaticæ sanctionem, impulsu maxime multis precibus Reverendi Patris Ludovici Fonoblet Episcopi ipsius Civitatis . . . proque amore, quo ipsam Civitatem prosequimur, quæ suppliciter Nos obsecravit: Idcirco decernentes &c.* Il nome di Città, che il Re dà nuovamente ad Anglona, fa vedere, che i suoi Cittadini, dopo un secolo e più dell'ultima sofferta disavventura dell'incendio, l'avevano cominciata a ristorare. Il nome di Università, che se le attribuisce, dinota, che per quanto essi, anche dopo le ultime guerre, fossero rimasti in picciol numero, pure formavano tuttavia una società civile, vivendo nel lor territorio unitamente. E le suppliche, che diedero al Re per le nuove esenzioni, e privilegj fanno conoscere l'amore eccessivo (inseparabile compagno del cuore umano), che avevano verso la loro Patria, per ristorarla, ed ingrandirla, e per non mai abbandonarla.

30. Nulla di singolare , o di raro troveremo noi in questa loro condotta , se per poco volgiamo il pensiero a' tanti esempj di questo genere , di cui son piene le antiche , e le moderne Storie di tutte le colte Nazioni , e specialmente del nostro Regno ; in cui ne' casi somiglianti di devastazioni , tremuoti , incendi , ed altri , che hanno in ogni tempo desolate e distrutte le Città , sempre si è segnalato l' eroico zelo per la Patria de' loro Cittadini : i quali non già con una fuga codarda sono andati altrove a vivere all'altrui soggezione , ma al risorgimento della propria Patria hanno con tanto amore , ed impègno atteso , che sovente più magnifiche , e nobili Città son risorte sulle ruine di quelle prime . Non è questo il luogo da poterne noi tessere un lungo catalogo ; che importuno riuscirebbe all' uopo presente . Ma senza dipartirci dal soggetto , su cui scriviamo , basterà di accennare l' origine di Anglona stessa , che non altrimenti nacque , se non che quando da L. Silla fu distrutta l' antica Pandosia , i di cui Cittadini non fuggirono , ma attesero colà alla di lei edificazione . E l' esempio di que' primi fu esattamente imitato da' loro successori , dopo la Gotica devastazione di Anglona medesima ; poichè custodirono il suo loco natio per tanti secoli appresso . E poichè in altro luogo (*Ragionam. I §. 70 , e II §. 15*) abbiamo indicata la somiglianza de' prischi avvenimenti fra la Città di Pandosia , e l' antica Stabia , non sarà quì inutile di ricordare , che dopo la distruzione di quest' ultima , pur per opera di L. Silla avvenuta , nacque per lo zelo de' suoi Cittadini l' odierna Castellammare . E se agli antichi esempj ne vogliamo aggiugnere uno recentissimo , da tramandarli alla memoria de' posteri , noteremo quello , che meritò la Real compiacenza del nostro amabilissimo Sovrano , avvenuto nella luttuosissima occasione de' funesti tremuoti della Calabria del 1783 ; in cui essendo rimasta desolata la non ignobile Terra di Castellomardo , l' eroico amor della Patria di cinque soli fratelli Cittadini , della benemerita famiglia Serrao , seppe a proprie spese alla sussistenza della desolata , e raminga Popolazione provvedere ; e non lontana da quelle ruine edificare la nuova attuale Filadelfia di Calabria ; la quale promette un accrescimento eguale alla grandezza dell' animo , e del coraggio de' suoi Fondatori . E poichè la clementissima Munificenza del Re Ferdinando I di Aragona , con cui ne' due suoi Diplomi generosamente promosse la ristorazione della languente Anglona , è stata perfettamente imitata , nella fondazione di Filadelfia , dall' emulo della di lui Magnanimità Ferdinando IV , nostro graziosissimo Re , e Signore , noi vogliamo perciò

Ragionam. IV.

D

nel

nel nostro Codice Diplomatico il Real Dispaccio per l'edificazione di Filadelfia inferire, *Part. IV Num. VI*, che sebbene ad Anglona non appartenga, autorizza però il simile avvenimento, e lo zelo eguale de' suoi Cittadini, i quali non mai fuggirono dalla Patria, ma ne procurarono con vigilanza il ristoro.

31. Ad onta però di una tanta loro cura, e della provvida Clemenza del Re Ferdinando I, non potè Anglona più reggere da quel tempo in avanti alla forza del suo languore, e non si trova della sua esistenza alcun'altra menzione in appresso. Il picciol vigore, che aveva cominciato a ripigliare, dopo l'incendio avvenuto in tempo della Regina Giovanna I, era stato già in parte fiaccato *ob varios fortuna eventus, etiam in proximis guerris*, come dice lo stesso Re Ferdinando, nel secondo de' suoi Diplomi: e dovè sicuramente finirli di estinguere nelle altre guerre più atroci, che dopo il 1468 (epoca de' Diplomi), in tempo di Ferdinando stesso, e de' suoi Successori; Alfonso II, Ferdinando II, e Federico di Aragona, miseramente seguirono ad infestare questo Regno, e di tanto sangue estero, e cittadino ne inzupparono il suolo. E molto più dovè finirli di estinguere per l'infelice nostra riduzione in Provincia, avvenuta poco appresso, nel 1501, non più che 33 anni dopo la data di que' Diplomi: in cui, siccome al Regno tutto, così alla vacillante Anglona massimamente, mancarono i vicini raggi benefici de' proprj Sovrani, che ne avessero, come prima, promosso il vigore. Ed il misero avanzo de' suoi abitatori o infelicemente finì, o variamente si disperse: restando quell'abbandonato territorio alla libera disposizione della Chiesa Vescovile, che ne era la proprietaria, e legittima Padrona; e che in qualità di Feudo disabitato lo possiede tuttavia; ed il possesso le è stato dalla Sentenza confermato.

32. Nè quì è da muover lite sul preteso particolar dominio di que' terreni, che poteffero avere gli antichi Cittadini di Anglona. Poichè le generali, e non limitate espressioni, che si leggono nel Diploma di Federico II, con cui fu fatta, e confermata la concessione di Anglona, *cum omnibus tenementis, & pertinentiis suis*, e tutte quelle altre più estese formole del medesimo, da noi esposte nel primo Ragionamento, §. 80 ad 84, escludono onninamente ogni idea di particolar dominio altrui, e dichiarano l'intero utile dominio di tutto il territorio a beneficio della Chiesa, a cui fu concesso. Nè a quelle tali generalissime espressioni medesime, per consenso dello stesso novello Difensore, pag. 21, si può dare limitazione veruna, dopo che Anglona fu abbandona-
ta,

ta, e non vi sono più abitatori, che vi possano alcun dritto vantare.

33. Oltre che fra le tenebre della più rimota antichità, non è difficile di congetturare nel caso nostro, con non leggier fondamento, che gli antichi Cittadini di Anglona, anche in tempo della loro esistenza, non avevano alcun particolar dominio di terreni in quel territorio. Noi abbiamo in più luoghi del nostro primo Ragionamento ricordato il Catalogo di tutti i Baroni del Regno, prezioso monumento dell'età più antica, formato nell'anno 1181, in tempo del Re Guglielmo II, per lo riacquisto di Terra Santa, conservatoci da Carlo Borrelli, e copiosamente illustrato dal nostro infaticabile Professore Carmine Fimiani, ora degnissimo Vescovo di Nardò. In esso leggiamo, che per quella militare spedizione *Episcopus Anglonensis, & homines de Anglona obtulerunt VI milites, & servientes XL.* E nel Ragionamento III §. 8, congetturammo, che questa comunanza d'interessi fra il Vescovo, e gli uomini di Anglona, nell'offerta, che fecero in comune, dee benissimo far comprendere, che la rendita di quei terreni fosse pur comune, toccandone forse la decima, o altra simil parte al Vescovo, come Barone, per l'utile dominio dell'intero territorio; ed il resto agli uomini, o sia agli abitanti, come Coloni, che ne erano. Fu Anglona un Feudo, da altri posseduto, prima che fosse concesso alla Chiesa; come dal medesimo Catalogo si rileva; e non è fuor di ragione, che fosse a questa legge soggetto, come tanti altri nel nostro Regno se ne osservano. Conobbe la forza di questa invincibile congettura il novello Difensore, e snervandone il valore nell'esporta dimezzatamente, farnetica a sua posta sugli effetti della Chiefastica prepotenza, pag. 30, che sol può adattarli a quest'uopo la sua calda, e alterata fantasia. Se dunque da quell'autorevol Catalogo si può con molta ragione ricavare, che negli antichissimi tempi la Chiesa di Anglona avesse l'intero utile dominio di tutto quel territorio, e che i primi suoi abitatori, tutto che Cittadini, ne fossero soltanto Coloni, senza avervi altro dritto; ecco l'interpettazione di fatto delle estesissime espressioni del Diploma di Federico.

34. E prescindendo anche da questa pruova congetturale, ne abbiamo un'altra reale nel Diploma del 1518, da noi già esposto, *Ragionam. I §. 86*, ed inserito nel Codice Diplomatico, *Parte I, Num. X*, della Regina Giovanna di Aragona, e dell'Imperator Carlo V suo figliuolo; in cui riconfermando questi Sovrani, a favore della Chiesa di Anglona, il Diploma di Federico II, fecero comprender meglio il valore di quelle sue estesissime espres-

fioni , con dire : *Tenore prasentium , deque nostra certa scientia , deliberate , & consulto , & ex gratia speciali , predicta Ecclesia Anglonensi jam dictum Casale Anglonen. , cum omnibus tenimentis , TERRITORIIS , & pertinentiis suis laudamus , approbamus , ratificamus , & confirmamus , ac quatenus opus sit de novo concedimus .* Si rifletta alla parola *territoriis* aggiunta da' due Sovrani alle espressioni di Federico , per dinotare come essi le intendessero , massimamente allora che quel suolo era stato già abbandonato da' suoi abitatori ; e poi si dica , se in esse non va compreso il pieno utile dominio di tutt'i terreni di Anglona a favore della sua Chiesa .

35. Ma che bisogno abbiain noi di tanto affaticarci nel dimostrare , che nessun particolar dominio di terreni ebbero in Anglona i suoi antichi abitatori ; e che l' utile dominio dell' intero territorio fu da Federico concesso , e confermato a quella Chiesa ? Dove sono gli eredi di quegli antichi Anglonesi , che ci vengano oggi legittimamente a contrastar questo dritto ? Gli attuali Coloni Turfitani di quel Feudo certamente non son tali . Ce ne appelliamo al fatto loro medesimo . Oltre di quel primo litigio , mosso in tempo della Regina Giovanna I , per lo preteso dritto di pascolare in Anglona , già di sopra accennato : si ricordino di quell' altro , che fu mosso per lo dritto medesimo da essi appunto nel 1506 , da noi estesamente già narrato , *Ragionam. I , §. 11 ad 16* . Di questo ne esistono fortunatamente tuttavia gli Atti in Regia Camera : e fu agitato non più che 38 anni dopo degli ultimi Diplomi di Ferdinando I , in tempo che la popolazione di Anglona era già allora recentemente finita . Se uno solo almeno di quegli ultimi abitatori di Anglona si fosse in quel tempo in Turfiti annidato , e che vantasse dritto di dominio in quel territorio , si farebbero ben fatte valere le sue ragioni in quel giudizio . Ma se ne leggano gli Atti da capo a fondo : nè pure una volta sola vi si trova millantato il nome di dominio , nè di originaria dipendenza dagli abitatori di Anglona , già allora estinti . Così pure nell' altro più clamoroso giudizio , *Ragionam. I §. 23 ad 30* , de' tempi pur vicini alla mancanza della popolazione di Anglona , mosso nel 1552 , e deciso nel 1581 , con sinodal Decreto della Regia Camera ; e ne esistono pur tuttavia gli Atti originali . Così finalmente sempre . Che dunque va cinguettando il novello Difensore sulla sognata originaria dipendenza da' Cittadini di Anglona , che gli attuali Coloni Turfitani non hanno : e sul particolar dominio de' terreni , che coloro non ebbero ?

36. Passa egli quindi per la terza volta a parlar della Difesa ,

fa, che crede di avere un tempo l'Università di Turfi posseduta nel tenimento di Anglona; e dell' Istrumento della vendita, che ne fece: non meno che della Bolla della traslazione della Cattedra Vescovile di Anglona; e del titolo di Città, che in tale occasione meritò Turfi di acquistare nel 1546. E non altrimenti che se con una, non meno favolosa, ma nuova Pittagorica metemplici, si fosse in tali occasioni trasfuso tutto lo spirito di Anglona, e degli Anglonesi, in Turfi, e ne' Turfitani, oh quante cose va snocciolando a suo modo! Non gli basta, che il creduto possesso di quella Difesa lo potesse Turfi vantare, se pur lo vantasse, per retaggio dell' allora estinta Anglona; ma francamente asserisce, che la possedeva da secoli. Non gli fa peso, che nell'additata Bolla si manifesta, che la medesima Difesa alla Mensa Vescovile *forfan spectabat*. Non cura la convenzione, che prima si era fatta su di essa col Vescovo. Non bada che la vendita fu eseguita a nome di Turfi, e de' Turfitani, e non di Anglona, e degli Anglonesi. Non si dà carico che l'Istrumento di questa vendita fu falsificato, e adulterato. Non Ma noi facciamo un enorme abuso del tempo a rimestar queste cose, che abbiamo già a lungo due volte esaminate. Ci rimettiamo perciò alla ragionata Istanza stampata, che fu presentata negli Atti; e che abbiamo riprodotta nel Codice Diplomatico, *Part.III Num.III*: ed a quanto vi abbiamo aggiunto nel Ragionamento III § 10, e segg. Dopo gli esami colà fatti, ed autorizzati dalla favorevole Sentenza, passata in giudicato, ed eseguita, è una temerità di chi, senza rispondervi nulla, viene nuovamente a parlare della Difesa, e della traslazione della Cattedra Vescovile.

37. Restano finalmente le molte contrattazioni de' terreni di Anglona, fatte in diversi tempi fra loro stessi dagli attuali Coloni, senza intelligenza, nè intervento del Vescovo utile Padrone del Feudo. Nella prima spedizione del giudizio già deciso, essi presentarono un grosso Volume di monche, ed interpolate fedì degli Istrumenti, che le contengono; credendo di dimostrare il dominio, che avevano di que' terreni, avendoli liberamente commerciati; e l'esenzione di essi dal pagamento della decima a beneficio della Chiesa; perchè così veniva in quegli Istrumenti asserito. Meglio avrebbero detto, che tutto ciò dimostrava piuttosto il dolo, con cui senza alcuna scienza del Padrone diretto di que' fondi, erano stati que' contratti clandestinamente celebrati. Ciò non ostante, noi esaminammo quegli Istrumenti, *Ragionam. I §. 141 ad 146*, distribuiti in varie classi, e li dimostrammo tutti onninamente

Ragionam.IV. D. 3 te

te impotenti a provare amendue gli affunti . Tali in fatti furono essi dichiarati colla Sentenza della Curia del Cappellano maggiore ; in cui senza tenerli di loro alcun conto , fu dichiarato il libero dominio dell'intero territorio di Anglona a favore della Chiesa : ed in quanto alla pretesa franchigia delle decime , fu riserbata la provvidenza da darsi , solo relativamente alla rivela della franchigia medesima , che ne avevano fatta essi Coloni nel Catasto del 1742 : vale a dire che restò decisa l'invalidità degli Istrumenti a quest' uopo ; e solo il Giudice volle riserbarli un più serio esame sulle rivele del Catasto , per dare la provvidenza riserbata per gli terreni pretesi franchi di decima . E questa Sentenza fu in una tal parte confermata in grado di appello : onde l'invalidità degli Istrumenti , come cosa uniformemente decisa , passò in giudicato .

38. Dopo di tutto questo chi mai avrebbe più parlato di quegli Istrumenti , già dichiarati infruttuosi , ed inutili ? E pure , allorchè si sollecitò in prima Istanza la spiegazione di quella provvidenza riserbata , quando noi credevamo che tutto l'esame si dovesse raggirare intorno al valore delle rivele del Catasto , vennero di nuovo in campo i Coloni ad opporre gli Istrumenti . Volemmo noi allora essere con essi così condiscendenti , che nuovamente gli demmo a soprabbondanza le debite risposte , *Ragionam. III §. 19, e 20* , e l'inefficacia degli Istrumenti mostrammo con evidenza di fatto . Ed il Giudice nel proferire quella provvidenza riserbata , dichiarando di non esservi terreni franchi di decima in Anglona , e che tutt' i Coloni fossero obbligati di pagarla generalmente per tutt' i fondi , ponderatamente aggiunse in fine del Decreto : *Non obstantibus revelationibus per ipsos aliter conceptis in dicto Catasto de anno 1742* . Con che volle dire , di non aver tenuto , come non doveva tenere più conto degli Istrumenti , già dichiarati , colla Sentenza passata in giudicato , inefficaci all'affunto . Del che , come un Novizzo del Foro , ne borbotta il novello Difensore contro quel Giudice integerrimo ; e manifesta la sua imperizia , dicendo di colui : *Senza punto farsi carico di un grosso Volume di documenti , e d' Istrumenti di dominio , di possesso , e di contrattazioni di tanti secoli esibiti da' Cittadini di Turis pag. 12.*

39. Viene egli perciò nuovamente adesso a far rumore su gli Istrumenti : e se non gli fa peso la cosa giudicata , si pensi , se possano fargli peso le evidenti confutazioni da noi due volte fatte de' medesimi . Non se ne dà carico affatto : e come se venissero adesso la prima volta in giudizio , esclama su di essi ; e vuole , che non solo il dominio , e la franchigia , ma anche la lampante ve-
rità

rità dell'originaria dipendenza de' Coloni Turfitani dagli antichi Cittadini di Anglona , si dimostri da' medesimi , pag. 17 e seg. , *Pape ! Pape ! Pape Satan aleppe !* Buon per noi , che egli im- prende a fare di quegli Istrumenti un' *enumerazione delle parti* . E dimentico tosto del *grosso Volume* , che ne fu esibito , ne espo- ne ad otto foli , a' quali ne aggiugne poi due altri : e parendogli pochi , ne adduce in fine altri due , che nel *grosso Volume* non sono . Ciò vuol dire , che egli stesso riconosce l'invalidità di tutti gli al- tri ; e poi voleva , che se ne fosse fatto carico il Giudice , dopo l'in- validità giudicata . Giacchè dunque gli Achilli si riducono a dodici in tutto , vogliam noi usargli la doppia condiscendenza di esaminar- li per la terza volta : ma senza pregiudizio della cosa giudicata .

40. Il primo , fol. 108 *Vol. di Scrit.* , non è nemmeno un Istrumento . È una fede di una *particola* , che un Notajo moder- no attesta di ritrovarsi in uno de' Protocolli di un Notajo antico . In essa si dice , che un creditore fece vendere *sub hasta* un pezzo di terra *franco* , sito in Anglona , appartenente ad un suo debitore . Quel *franco* , così isolato , capisce ognuno , che si riferisce a' pesi , che avessero causa dal debitore . Come a costui appartenesse non si fa . Dell'originaria sua dipendenza da Anglona non vi è motto .

41. Il secondo , fol. 204 , è la fede di un Istrumento , che il novello Difensore l'ha letta così in fretta , che sostituisce il no- me del Notajo , che lo stipulò , al nome del debitore ; il quale per duc. 30 , che prese a censo , ipotecò un comprensorio di terre , di tom. 35 , sito in Anglona , *francum &c. neminique venditum &c.* . Questa formola spiega meglio l'esenzione de' pesi personali del de- bitore . Nè di dominio , nè di originaria dipendenza vi è vestigio .

42. Il terzo , fol. 216 , non è , come dice il novello Difen- sore , un *altro Istrumento di vendita di un altro comprensorio di terre franco* , ma è una quietanza per duc. 15 ricevuti da un ven- ditore , per prezzo di una vendita già fatta di un pezzo di terra in Anglona ; che nè franco si dice , nè se ne mostra il dominio , nè se ne addita l'originaria dipendenza .

43. Il quarto , fol. 217 , è una fede *inter cetera* di un te- stamento , che non si dice da qual Notajo fu stipulato ; in cui si fanno alcuni legati su di certi terreni di Anglona ; e nè di fran- chigia , nè di dominio , nè di originaria dipendenza si fa menzione .

44. Il quinto , fol. 239 , è come il primo : cioè una fede di un notamento , che si trova in un Protocollo di un antico No- tajo ; sebbene in ultimo si dica , che sia Istrumento : scelga chi vuole fra le due . In esso sta registrato , che un debitore , per fi- curtà

currà del suo creditore assegnò fra i suoi beni: *Altra massaria al Piano di mezzo dell' istesso Feudo di Anglona* (si notino le parole *altra*, ed *istesso*, che significano di essersi prima parlato nel notamento o Istrumento del Notajo antico, di altri terreni di Anglona, che nella monca fede moderna si tacciono) di tom. 150, 100 franchi, e 50 redditizie con grutte, il prezzo di duc. 150. Di più un pezzo di terre alli Filici di tom. 35 a bombace franchi, il prezzo di duc. 350 (altro errore della fede moderna, adottato anche dal novello Difensore: a proporzione del primo prezzo doveva dire duc. 35). La franchigia quì surrettiziamente asserita, non ha documento, che la dimoltri; ed il prezzo del terreno di un ducato a moggio onninamente l'esclude: di dominio, e di originaria dipendenza non vi è verbo.

45. Il sesto, fol. 74, è pure una moderna fede di un'antica *particola* di un Protocollo vecchio; in cui si parla della vendita di una massaria nel Feudo di Anglona di moggia 235, e non se ne dice nè il compratore, nè il prezzo: solo si aggiugne, che in essa vi è un pezzo di terra di tom. 6 in circa franco, e libero da ogni peso, e servitù; la qual franchigia parziale il novello Difensore la estende per sua buona grazia a tutta la massaria di moggia 235. Ma quì si parla solo di franchigia di pesi del venditore, e non delle decime: nè del dominio si dà ragione, nè dell'originaria dipendenza.

46. Il settimo, fol. 76, è un'altra fede di una *particola*, che termina in Istrumento: e contiene una donazione per causa di patrimonio di un terreno in Anglona, che si dice *francum neminique venditum*; e il donante asserisce averlo ereditato da altri. Le parole *causa patrimonii* della fede, ha stimato il novello Difensore (sempre eguale a se stesso) di trasformarle *ad titulum patrimonii sacri*, per farvi credere intervenuta la scienza del Vescovo. Se fosse così lo rimanderemmo a' due luoghi già additati del nostro Ragionamento I, e III. Ma quì egli non ha badato, che non si parla di franchigia di decime, ma de' pesi, che abbiano causa dal donante. Del dominio poi, e dell'originaria dipendenza, bisogna domandarne conto a colui, da cui ereditò il terreno il donante.

47. L'ottavo, fol. 91, è altresì una fede, di un'ipoteca di un pezzo di terra in Anglona, che si asserisce *francum neminique venditum*; ed è in tutto simile agli altri, in cui non si parla nè di esenzion di decima, nè di dominio, nè della millantata originaria dipendenza. Così pure son tutti gli altri del *grosso Volume*: fra i quali il novello Difensore ne sceglie due altri, dicendo:

cendo : *Se tutto ciò non basta a dimostrare il nostro assunto , e a persuadere il Vescovo di Anglona , il persuadan pure i seguenti Istrumenti , pag. 18 .* I Magistrati si dovevan persuadere , poichè il Vescovo è persuasissimo della loro rettitudine in tutto ciò che han deciso . Ciò non ostante vediamoli unitamente ; e ve ne aggiungeremo anche noi un altro .

48. Il nono , *fol. 66* , non è una compra di un territorio franco , come si dice ; ma è una permutazione , che un Vescovo di Anglona fece di una Casa della sua Chiesa , sita in Colobrarò , che dicesi *franca* , ed a cui si dà il prezzo di duc. 40 ; con un pezzo di terra di tom. 15 , sito in Anglona , che non dicesi nè franco , nè soggetto a decima , valutato per duc. 15 , e coll' obbligo di pagarli l' annualità per gli altri duc. 25 . La parola *franca* , aggiunta alla Casa di Colobrarò , fa vedere , che questa voce , così sola , è sempre destinata a dinotare l' esenzion de' pesi provenienti da colui , che aliena . Il decimo , *fol. 68* , dice il novello Difensore , *che toglie ogni menoma ombra di esitazione , e dimostra chiaramente , che i Cittadini di Turfs originarj siano di Anglona , e che dacchè per le invasioni de' Saraceni abbandonarono la Patria , han sempre goduto tutt' i dritti della Cittadinanza di Anglona* , pag. 19 . Benedetto , che finalmente l' ha trovato ! Leggiamo . È una compra , che un Vescovo di Anglona fece in quel suo Feudo per duc. 68 di un comprensorio di terre di tom. 50 , che dicesi franco , ed a nessuno venduto , nè ipotecato , solamente redditizio a Decima a dexto Ill. , e Rev. Monsignor Vescovo , e sua Mensa : e il venditore dice di averlo comprato da un altro . Bisogna dunque lodare in autore questo primo venditore , che venga a togliere ogni menoma ombra di esitazione , ed a dimostrar chiaramente l' originaria dipendenza da Anglona , l' invasione de' Saracini , l' abbandono della Patria , e il godimento de' dritti di Cittadinanza . Ci vuol termine , e sentenza . Ma costui dirà , che non si sognò mai di fare quella prima vendita con queste dichiarazioni ; ed aggiugnerà l' altro , che nemmen egli asserì nulla di tutto questo . Noi intanto invitiamo il novello Difensore a riflettere alle parole franco , e redditizio , che s' incontrano unitamente in quest' Istrumento , per persuadere i suoi Clienti , che la prima dinota soltanto l' esenzion de' pesi , provenienti dal venditore , e non delle decime ; e che la seconda dinota di appartenere alla Mensa il dominio del terreno , per cui essa vi decimava . Ce ne rimettiamo alla sua buona fe. . . .

49. A questi due Istrumenti ne doveva egli aggiugnere un altro ,

altro; fol. 70, che contiene un'altra compra, pur fatta dal Vescovo di Anglona, per mezzo di un Procuratore, del cui mandato non consta, per prezzo di duc. 120, di una massaria, sita in quel suo Feudo, di tom. 66, che dicesi *parte franca, e parte redditizia a decima alla Chiesa di Anglona, e nel rimanente franca, e libera da ogni altro peso, e servitù*. Si noti quell'unico esempio, che quando alla parola *franco* si è voluto far dinotare esenzion di decima, si è saputo spiegare, come quì avvenne, per opera di quel Procuratore senza mandato, che tradì il suo Principale. Con questi tre Istrumenti han preteso gli attuali Coloni di Anglona dimostrare, che il dominio, che essi credono di avere di quei terreni, sia stato da' Vescovi riconosciuto, comprandone quelle porzioni dalle loro mani. Ma noi abbiamo ben a lungo dimostrato, *Ragionam. I §. 139, e III. §. 9*, che il misero prezzo di duc. 203 in tutto, per cui si comprarono i tre pezzi di terreno, dell'estensione di tom. 131, fa chiaramente comprendere, che se ne comprò non il dominio, che i venditori non avevano; ma o quel dritto di colonia, che essi dicevano di avervi acquistato; o piuttosto qualche migliorìa, che vi avessero fatta: e ciò tanto maggiormente, perchè nel secondo de' tre Istrumenti espressamente si disse il terreno *redditizio a Decima al detto Vescovo*, e perciò egli ne era il diretto Padrone, e non poteva comprar da altri quel dominio, nell'atto stesso, che si riconosceva per suo. E queste nostre dimostrazioni non solo ebbero la forte di persuadere i Magistrati nelle uniformi decisioni, passate in giudicato: ma sembra, che l'abbiano ancora avuta di persuadere il novello Difensore, poichè non più fa motto del terzo Istrumento; e de' due primi ne parla come per fare uno spauracchio al Vescovo, e non già per aggiugnere alcuna pruova al suo disperato assunto.

50. Non trovando finalmente più egli alcun altro documento vatevole nel suo *grosso Volume*, ha creduto di scovare due nuovi Istrumenti, cioè uno del 1738, e l'altro del 1760, esibendoli prontamente in giudizio. Ma essi erano già negli Atti, *Proces. S. C. pro nomul. Civib. etc. fol. 43 & seq.*, & *Acta pro compil. term. ord. etc. fol. 97 ad 100*; e noi li avevamo partitamente esposti, *Ragionam. I §. 101, e 109*. Non sapevamo però allora, che appartenessero ad uno stesso terreno di Anglona; e che fu di essi si era agitata una lite nel S. C., in Banca di Basile, presso lo Scrivano Mancini: nè ciò importava in quel tempo al nostro proposito. Lo sappiamo adesso, e ci conviene parlarne, con tutto che pure importi ora poco o nulla. Con quel primo Istrumento

mento

mento del 1738 il Vescovo di Anglona, da un suo Procuratore, con ispezial mandato, che fu inserito, fece concedere a tre Turfitani un terreno di 100 moggia in Anglona, sotto quelle leggi, che esponemmo nel luogo additato. Nè altrimenti ciò fece, se non con farne prima riconoscere i confini, e verificarne l'appartenenza alla sua Chiesa, con un diverso solenne Istrumento. Si avvidero gli altri Coloni di Anglona, che le giustissime leggi imposte in quella concessione, per la colonia di questo terreno, svergognavano l'usurpata colonia de' terreni loro, e si avvisarono di distruggerle. Fin tanto che ne trovassero il modo, ebbe corso la concessione per ventidue anni. Dopo de' quali surse inopinatamente quell'altro Istrumento del 1760, in tempo che quel medesimo Vescovo, già divenuto decrepito, attendeva in Napoli al ristoro della sua vacillante salute, e poco dopo morì. Fu stipulato in Turfi, fra un asserito Economo del Vescovo, senza mandato, e un Preposito di una Congregazione di colà. Dissero che quel terreno si era posseduto, e si possedeva dalla Congregazione, pervenute per un pio legato, che non si documentò: che era *reddizio a decima alla Mensa Vescovile*, senza spiegarne la capacità: che vi era insorta controversia per gli confini con altri terreni vicini, che la stessa Congregazione teneva a colonia dalla Mensa: che con un accesso di Periti, di cui non se ne dicono le circostanze; e con Scritture, che non si esibiscono, si era conchiuso, che i confini restassero stabiliti come si era determinato sulla faccia del luogo; cioè che il terreno della Chiesa rimanesse incorporato a quelli della Congregazione: che così restasse perpetuamente stabilito, *col peso annesso di corrispondere la decima di ogni, e qualunque raccolta di seminato che si farà in detto territorio, tanto di grano, quanto di qualunque sorte di biade, legumi, e di bombace a beneficio della Mensa Vescovile*: e che s'intendesse annullato il primo Istrumento del 1738.

51. Con questo clandestino, e criminoso nuovo Istrumento, comparve subito la Congregazione in S. C., e chiese la manutenzione nell'asserito possesso: e di condannarsi i concessionarj della Chiesa alla restituzione de' frutti. Con manifesta collusione anche con costoro, che pur erano Coloni di altri terreni, non si vede ad essi notificato il giudizio. Uno solo vi comparve ultroneamente, e ne abbandonò tosto il pensiero, non facendovi più alcuna parte. La Congregazione perciò fu senza contraddittori immessa nel possesso. Domandò allora quel solo concessionario le migliorazioni fatte, e di nuovo ne trascurò la domanda. Insistè la Congre-

gregazione per la restituzione de' frutti, e ne compilò essa sola il termine impartito. Ma si seppellì il giudizio in un eterno obbligo, quando il S. C. decretò, che fosse intesa la Mensa Vescovile; e non se ne fece nemmeno pubblicare il Decreto, il quale restò nel suo borro, in una delle carte bianche, in dorso del medesimo Processo, dove è solito di scriversi il voto in Ruota dall' istesso Configlier Commessario; e dove si legge tuttavia adesso, in questo tenore: *Die 6 Aprilis 1764: Visis Actis: Ven. Congregatio ut ex actis absolvatur ab impetitis pro parte D. Joannis Favale: Respectu vero restitutionis fructuum præcensæ per dictam Ven. Congregationem contra prædictum Favale, audita Rev. Mensa Civitatis Turfii providebitur.* Tanto abborrì la Congregazione, che si sentisse la Mensa Vescovile in questo giudizio! Qual pruova maggiore, che quel decrepito Vescovo assente, e morto poco dopo, non seppe nulla del simulato Istrumento del 1760: e che nè egli, nè i suoi Successori ebbero notizia di quel giudizio, così studiosamente ad essi occultato? Ma verrà tempo, in cui sarà rivendicato alla Chiesa il terreno usurpato, colla sola misera prestazione della decima.

52. Ma che cosa vuole intanto ricavar per ora il novello Difensore da' due Istrumenti esibiti? Non altro, se non che la Mensa Vescovile non avrebbe, coll' Istrumento del 1760, restituito il terreno alla Congregazione, se non avesse riconosciuto di appartenerne alla medesima il dominio. Follia! E non ha egli veduto, che in quell' Istrumento stesso, tutto che falso, e criminoso, pure fu dichiarato l' annesso peso della decima a favor della Chiesa? Il dominio dunque fu riconosciuto di essa Chiesa, che non poteva altrimenti esigerne la decima; di cui non si ebbe lo spirito di privarnela, anche in tempo, che si commetteva a suo danno un' usurpazione.

53. Ecco il gran valore di tutta la nuova Allegazione, per la quale i Coloni di Anglona ebbriestanti cantano: *Dicite jo Paan, & jo bis dicite Paan.* Noi intanto, che abbiamo fin qui a soprabbondanza dimostrato, quanto la medesima sia disadatta allo stato attuale de' due giudizi, che restano a decidersi; e quanto sia molto più disadatta allo stato, in cui fu il primo giudizio petitorio, innanzi della sua decisione, già passata in giudicato, ed eseguita, alziamo tosto la mano dallo scritto.

CODICE DIPLOMATICO

**DELLA CHIESA VESCOVILE
DI ANGLONA.**

P A R T E Q U A R T A.

Num. I.

Decreto della Curia del Cappellano maggiore, per la spiegazione della provvidenza riserbata nella Sentenza de' 2 Giugno 1790, intorno a' terreni pretesi franchi di decima nel Feudo di Anglona.

Die 4 mensis Junii 1792.

V Ilis Actis: Explicando provisionem reservatam in Sententia lata per hanc nostram Curiam sub die 2 Junii 1790, quo ad Cives Turfenses, qui in confectioe Catasti de anno 1742 expresse professi fuerunt, se se pro prædiis in territorio Anglonensi esse immunes a solutione decimæ in beneficium Regalis Mensæ Episcopalis dictæ Civitatis, fol. 217 *Proces. examinis compilationis termini &c.*: Regia Curia Cappellani majoris decernit, atque declarat, Cives prædictos, cum nihil docuerint de particulari uniuscujusque dominio, nec de prætenfa concessione immunitatis, nec de legitima singulorum præscriptione in Feudo alieno, comprehendendos esse, & comprehendendi oportere in memorata Sententia, ac proinde in judicio petitorio condemnandos esse, & condemnari debere, prout condemnantur ad solutionem decimæ in beneficium dictæ Regalis Mensæ tempore recollectionis fructuum in dictis prædiis, prout solvunt cæteri Cives, non obstantibus revelationibus per ipsos aliter conceptis in dicto Catasto de anno 1742. = DOMINICUS POTENZA = Jo: Baptista Adone Canc., & Sec.

 Num. II.

Dispaccio di S. M., per non confondersi i limiti de' diversi giudizi nella Causa del Feudo di Anglona.

COLL'accluso ricorso il Procuratore della Real Mensa Vescovile di Anglona, e Turfi si querela di un ricorso orrettizio, e surrentizio fatto dal Procuratore dell'Università, e di alcuni particolari Cittadini di Turfi, affin di confondere i limiti de' diversi rami della nota Causa, agitata nella Curia del Cappellano maggiore, riguardante il dominio del Feudo di Anglona, e i dritti, che ne dipendono; e S. M. comanda, che V. S. Illustrissima al tempo di esaminare le moderazioni fatte dal Presidente Perelli alla Sentenza della Curia del Cappellano maggiore, giusta la Sovrana Risoluzione de' 3 del passato Gennajo, comunicatagli su questa dipendenza, stia nell'intelligenza, che per le altre parti della medesima Sentenza, in cui concorre il giudicato, si parteciparono gli ordini alla detta Curia per la esecuzione: ed i nuovi esposti sul modo di una tale esecuzione appartengono alla cognizione della medesima. Palazzo 19 Maggio 1792 = FERDINANDO CORRADINI = Signor Consigliere D. Carlo Vanni.

Num. III.

Num. III.

Memoriale umiliato a S. M.; in seguela di cui fu emanato l' antecedente Dispaccio de' 19 Maggio 1792.

SACRA REAL· MAESTA'

SIGNORE

IL Procuratore della Real Mensa Vescovile di Anglona e Turfi supplicando espone a V. M., che la lunga lite agitata fra la sua Principale, e l' Università, e alcuni particolari Cittadini di Turfi, nella Curia del Cappellano maggiore, intorno all'utile dominio del Feudo di Anglona, ed a' dritti, che ne dipendono, restò finalmente decisa a favore della suddetta Real Mensa, con Sentenza di essa Curia, confermata in grado di appellazione dal Presidente D. Pasquale Perelli: il quale per sola equità, come nel suo Decreto si espresse, vi fece alcune moderazioni, non meno dannose alla Mensa, che anche all'eminente dominio di V. M. su quel Feudo, e agli interessi del Regio Fisco per le prestazioni, che ne esige.

A ricorso perciò del Supplicante si degnò V. M., con Dispaccio de' 3 Gennajo di quest'anno 1792, dettinare il Consigliere D. Carlo Vanni per rivedere quelle moderazioni: e nel tempo stesso ordinò alla Curia, che eseguisse intanto la sua Sentenza in tutto il di più, per lo quale era itato di accordo il primo Giudice di appello, e concorrono due uniformi giudicature. Ed in seguela eseguì la Curia la sua Sentenza nelle parti uniformemente giudicate.

In tale stato di cose non contenta l' Università di Turfi, e quei pochi suoi Cittadini litiganti, del cui solo interesse si tratta, di avere fino a quel punto bersagliata la loro Mensa Vescovile, con tutt' i forensi opposti raggiri, si avvisarono di aggiugnere al numeroso stuolo de' loro Procuratori, e Avvocati un tal Procuratore novello, uomo molto noto nel Foro, per il poco costumato modo di scrivere, e di parlare, col disegno di muovere una più aspra guerra contro la persona stessa del loro Vescovo attuale, per disanimarlo dalla ulterior difesa de' dritti della sua Chiesa, e di V. M. su quel Feudo; e per tentare di render nullo il valore della Sentenza stessa, per Vostro Real comando già eseguita.

Diede cotui uno sguardo superficiale alla Causa, e vide che
due

due giudizj rimanevano ancora a farsi: cioè quello dell'efame delle moderazioni fatte per equità dal Presidente Perelli nella Sentenza; il quale appartiene tutto al Consigliere D. Carlo Vanni, come secondo Giudice di appello: e l'altro della spiegazione di una provvidenza nella medesima Sentenza riserbata, intorno ad alcuni terreni pretesi franchi di decima in quel Feudo; il quale appartiene alla Curia stessa, come primo Giudice di cognizione. E stimando quel Procuratore novello, che questi due giudizj gli dessero uno scarso campo, per secondare le mire de' suoi Clienti, aggiunse tosto un nuovo ricorso nella Curia stessa, come Giudice di esecuzione; esponendo le più alte querele contro il Vescovo, intorno allo scavamento della liquirizia, che è una delle parti uniformemente giudicate nella Sentenza, e che si è ordinato di eseguirsi.

Per questi litigj diversi ha promosso egli clamorosamente le sue ragioni presso i rispettivi Giudici competenti; i quali han dato finora le convenienti provvidenze di giustizia: ed il legale procedimento cammina regolarmente, senza che egli abbia nulla di che dolersi: tollerando solo la Mensa i raggiri, le lungherie, e le importune dilazioni. Ma ciò non ostante, prevedendo egli, per la ragione che non gli assiste, il tristo fine, che per lui potrebbero facilmente avere que' tre litigj, si è avvisato di tentare una nuova strada per intorbidarne il corso, e confonderli inestricabilmente insieme, onde potere nel torbido alcun vantaggio ottenere, e derogare anche il valore della Sentenza già eseguita.

Con molti ricorsi manifestamente orrettizj, e ad evidenza surrettizj, umiliati alla M. V., in nome de' suoi Clienti, e da lui firmati, si è fatto lecito tentar di sorprendere la Vostra Sublime Intelligenza, per ottener Dispacci, nell'applicazione de' quali potesse ne' diversi litigj metter confusione e disordine. E niente rispettando nè la veneranda autorità de' Magistrati, nè il Sacro carattere del Vescovo presente di Anglona, e di tutti i suoi Antecessori, ha esposto contro di essi enormi, e falsissime imputazioni. Ad uno solo di questi ricorsi il Supplicante richiama per ora la Sovrana attenzione della M. V., riserbando gli altri in appresso: cioè a quello, in cui si parla dello scavamento della radice di liquirizia, col quale si è ottenuto un Dispaccio, che potrebbe confondere la giurisdizione data da V. M. a due Giudici diversi, sopra diverse incumbenze; e potrebbe mettere in contraddizione i medesimi Vostri Reali Ordini antecedenti.

In questo ricorso, o Signore, sotto l'apparenza di esporre i danni, che si esagerano, e che falsamente si dicono avvenuti nello
sca-

servamento già fatto della radice di liquirizia , si tenta insidiosamente di annullare il dritto di poterlo fare , che alla Mensa appartiene , in vigore delle due uniformi giudicature , per Vostro Real comando eseguite . Ad ottener quest'intento si dovevano tacere i fatti veri , ed esporne a V.M. altri non veri : e così si è fatto nel ricorso .

Senza alcuna perizia d' Istoria si comincia in prima a dire , che de' Saracini fu distrutta l' antica Città di Anglona . Questo fatto non è vero ; poichè molti secoli prima de' Saracini era stata Anglona già in buona parte devastata da' Goti , ed il suo misero avanzo molti secoli dopo de' Saracini medesimi fu interamente distrutto dagli stessi Tursitani ; i quali sono essi una progenie di Saracini , annidati in quel luogo nel decimo secolo . Gli Storici del nostro Regno l'attestano ; e nel corso della Causa presente si è esaminato .

Si dice in appresso , che gli antichi abitatori di Anglona passarono a dimorare in Turfi , ritenendo il possesso de' loro fondi , siti nel territorio di Anglona , e seguitandoli a contrattare . Ciò si è asserito nel lungo giudizio petitorio finora agitato , senza esibirne documento , e per un falso supposto . E per parte della Mensa si è dimostrato , che nessuna dipendenza dagli antichi abitatori di Anglona hanno i Cittadini di Turfi , e che le moderne contrattazioni abusivamente , e furtivamente da essi fatte di que' fondi , non ne dimostrano il lor dominio , come l'addita il tenore della Sentenza , in cui si è detto : *Cives contendentes nullo pacto docuerunt de prætensò eorum dominio* .

Si asserisce falsamente che il Vescovo attuale fece dichiarare nel 1785 dalla Curia del Cappellano maggiore quel Vescovado di Regio Padronato , facendogliene un delitto , che tale non sarebbe se fosse vero . Ma il Vescovo nessuna parte ebbe in una tale dichiarazione ; se non che quella di pagare il dovuto *jus Sententia* , dopo che fu fatta : e l'altra di pagare , in vigore di Vostro Real Dispaccio , al denunziante Avvocato D. Francesco-Antonio di Simone duc. 400 , per compenso della sua dinunzia . Ciò consta dagli Atti , che ne esistono nella Curia suddetta .

Con nessuna riverenza verso l' autorità del Magistrato , si dà il titolo di *asserita concessione* al Diploma dell' Imperador Federico II , che ha costituito l' oggetto del presente giudizio , e con due decisioni uniformi è stato riconosciuto vero , e genuino ; ed in vigore di esso non si è dubitato di essersi fatta alla Chiesa di Anglona la concessione di quel Feudo , senza nessuna riserba , donde poteffero i Tursitani riconoscere l' origine di alcuno lor dritto . I Processi della Causa lo manifestano da capo a fondo .

Si dice che , in seguito della dichiarazione del Regio Padronato

nato di quella Chiesa, fu dal Vescovo attuale presentato il Diploma nella Curia del Cappellano maggiore, facendo in essa la domanda di appartenere *pleno jure* alla sua Mensa quel Feudo; quando che fu il Diploma presentato dal Vescovo antecessore nel 1772 in S. C., e da' Vescovi più antichi in tanti altri giudizj diversi. E si tace che in questo giudizio la Mensa è stata rea, e non attrice, come la Sentenza stessa dimostra, in cui si dice: *Provisam & decretum est Regalem Mensam Episcopalem Anglonensem absolvendam esse, prout presenti Sententia absolvitur ab impetitis per Universitatem, & Civos Turfenses.*

Si dà il titolo incivile di *agreste domanda* alla petizione fatta dalla Mensa in giudizio; e ciò con manifesto oltraggio della rispettabile autorità del Magistrato, che colla Sentenza l'ha interamente dichiarata giusta, e ragionevole.

Si trascrive la Sentenza medesima, togliendone il cominciamento per nascondere, che la Mensa è stata la rea in questo giudizio: e togliendone il ragionamento, per nascondere la dichiarata veracità del Diploma di Federico II; e per nascondere, che i Turfitani nessun documento hanno esibito, in sostegno de' militanti loro dritti. E si tace, che questa Sentenza è stata in grado di appello confermata, e di Vostro Real ordine eseguita, per farne credere il Vescovo un esecutor tumultuoso.

Si propone una stranissima interpretazione della stessa Sentenza, tutta aliena dal suo chiarissimo tenore; con cui si vorrebbe introdurre una distinzione di terreni feudali, e burgenfatici, che non vi è, nè vi è stata mai in Anglona, nè dalla Sentenza vi è stata fatta, essendo tutto il territorio feudale; e ciò a fine d'involgere le novelle querele, al presente promosse, intorno allo scavamento della liquirizia, col giudizio de' pretesi terreni franchi di decima, che rimane a decidersi: le quali due cose non hanno più nessuna correlazione fra loro. E si tace che quella stranissima interpretazione medesima è stata già prodotta nella Curia, nelle suddette novelle querele promosse, e che non ha meritato ascolto in quanto alla supposta esistenza di terreni burgenfatici in Anglona; e alla immaginata proibizione di scavarli in essi la liquirizia: ma solo ha avuto ascolto per gli pretesi danni, che si esagerano avvenuti nello scavamento già fatto; per cui ha dato la Curia le provvidenze opportune, e ne pende in essa l'esito ulteriore: ciocchè non ad altro oggetto si è a V.M. occultato, che per tentar di avere ordini diversi, ed involgere i giudizj distinti e separati.

Con una sfrenata licenza; che tutte le leggi severamente puni-

nifcono, si ardisce finalmente, innanzi al Vostro Augusto Cosper-
to, di lacerare crudelmente la fama di un integerrimo Vescovo,
senza rispettarne il Sacro Carattere; solo per essersi valuto de' drit-
ti, appartenenti a' Poveri della sua Chiesa, in vigore di una Sen-
tenza giudiziaria passata in giudicato. Con che si è contempora-
neamente offesa la potestà del Magistrato, che l'ha dettata: e la
Suprema Autorità della M. V., che ne ha comandata l'esecuzione.
Si fa comparire quel Vescovo, fatto capo di una masnada di
Calabresi, per devastare il territorio di Anglona: si tace che egli
altro non ha fatto, che in vigore di pubblico Istrumento affitta-
re quello scavamento permessogli, a due conosciuti, e probi Ga-
lantuomini di quella Provincia, imponendo loro leggi assai più se-
vere di quelle, che per la retta e regolata esecuzione di detto
scavamento si sono nella Sentenza ordinate; come consta dall'Istru-
mento medesimo, che si è presentato nella Curia, e che a V.M.
si è anche taciuto. Si è rappresentato quello scavamento come
una novità tumultuaria: e si è taciuto, che in quel Feudo fin-
dagli antichissimi tempi sempre si è fatto con quiete, valendosi i
Vescovi antecessori del lor dritto, autorizzato dal possesso imme-
morabile di molti secoli, e facendone gli affitti, i di cui Istru-
menti si sono esibiti negli Atti, contro i quali non mai si è re-
clamato. Si è esagerato lo sconvolgimento de' terreni: ma si è
taciuto, che in tutto il lungo corso di venti anni, in cui a mo-
tivo di questa lite pendente, è stato al Vescovo inibito lo scava-
mento, l'hanno furtivamente eseguito i medesimi Turfitani; i
quali giunsero anche a farne un pubblico affitto, in nome del Ve-
scovo, il quale nulla ne sapeva, applicandone a pro loro la metà
dell'itaglio: quale affitto fu poi ad istanza del Vescovo medesi-
mo frenato dal Magistrato, come consta dagli Atti, che sono nella
Curia. Si è esposto un fognato danno della coltura, e de' femi-
nati: e si è taciuto, che divengono i terreni più ubertosi, pur-
gandoli di quell'infesta radice, che li insterilisce, come gli stessi
Turfitani rivelarono nel Catasto; e come generalmente si osserva
in quella Provincia, nelle Calabrie, ed in tanti altri luoghi del
Regno, in cui anche si cava quella radice, facendone un ricco,
ed estesissimo commercio, senza che la coltura ne riceva danno,
rendendo i terreni più fertili per gli feminati, e più feraci per
l'erba addetta al pascolo del bestiamo. Si son dipinti con i più
neri colori i Calabresi cavatori, di cui non il Vescovo, ma i due
Affittatori si son valuti a tal uopo: e si è taciuto, che quella è
l'unica gente addetta a quel mestiere, che onoratamente l'esercita

da per tutto; e di cui gli stessi Turfitani si servirono ne' loro furtivi scavamenti fatti in Anglona, in tempo che, per la suddetta pendenza del giudizio attuale, erano interinamente inibiti al Vescovo. E si è taciuto in fine che, se anche nello scavamento presente avesse quella gente commesso qualche disordine, la vigilanza del Magistrato è subito accorsa ad ordinarne una piena informazione, intesi i due Affittatori, per farne ristorare l'importo: senza che vi fosse bisogno di ricorrere per questo alla Suprema Provvidenza della M.V.

Dopo un esposto in tante maniere orrettizio, e surrettizio, si chiude finalmente il ricorso, firmato dal novello Procuratore, con chiedere a V. M. gli opportuni spedienti, onde pendente la decisione da farsi dalla Curia del Cappellano maggiore de' pretesi terreni franchi di decima in Anglona, che egli chiama immaginariamente *segregazione* de' terreni feudali, e burgenfatici, si sospenda dal Vescovo l'incominciato scavamento della liquirizia. Colla qual domanda si manifesta ad evidenza il disegno di volere intralciare e confondere i due diversi giudizi, che pendono nella Curia del Cappellano maggiore: cioè quello, non ancora deciso, della provvidenza riserbata nella Sentenza, intorno a' terreni pretesi franchi di decima; e l'altro delle querele di nuovo ad arte introdotte sulla sognata esorbitanza dello scavamento della liquirizia, dopo che per questa è stato il giudizio già deciso. E si manifesta egualmente il disegno, nella domandata sospensione dello scavamento, di render nulla la Sentenza medesima, in quelle parti, in cui per le due decisioni uniformi, concorre il valore della cosa giudicata, che di Vostro Sovrano comando è stata già eseguita; onde mettere in contraddizione due Sovrani ordini diversi.

Questo sacrilego disegno, o Signore, di tentar di sorprendere clandestinamente la sublime Intelligenza di V. M., per ottenerne ordini contraddittorj, se non è riuscito al novello Procuratore, per intralciare e confondere le nuove querele da lui novellamente promosse nella Curia del Cappellano maggiore, col giudizio che nella medesima Curia si agita, come nel ricorso si chiede: gli può riuscire però forse anche d'avanzo; poichè, tanta è la forza degli esposti orrettizj, e surrettizj, che nulla sapendo V. M., che i clamori del ricorso versavano intorno a querele già esposte nella Curia suddetta, dove si sta giuridicamente su di esse procedendo; e credendo che versassero su quell'altro ramo del medesimo litigio, che in grado di appello si agita innanzi al Consigliere D. Carlo Vanni, si è degnata di rimettere a quest'ultimo Ministro il novello ricorso, con Dispaccio de' 17 Marzo del corrente anno 1792, *affinchè ne faccia l'uso*

l'uso di giustizia, che convenga nel secondo giudizio di tal Causa.

Or la Mente Sublime di V. M. ben comprende, che il secondo giudizio di tal Causa, con Dispaccio de' 3 Gennajo 1792 commesso al Consigliere D. Carlo Vanni, versa unicamente nel doverfi da lui rivedere la moderazione fatta dal Presidente Perelli nella Sentenza della Curia del Cappellano maggiore, nella qual moderazione non è incluso lo scavamento della liquirizia, di cui si parla nel ricorso. Ben comprende egualmente, che questo scavamento è una delle parti uniformemente decisa nella Sentenza, e di Vostro Real ordine eseguita. Ben comprende ancora, che i nuovi ingiusti clamori, che si fanno su di essa, sono stati dal medesimo novello Procuratore riconosciuti di appartenenza della Curia del Cappellano maggiore, dove l'ha dedotti, e dove si sta intorno ad essi giuridicamente procedendo; ciocchè si è a V. M. tacitato. Ben comprende finalmente, che confondendosi questi insufficienti clamori col secondo giudizio, che si agita innanzi al Consigliere Vanni, si mette in contraddizione la cosa giudicata, a la Vostra Real risoluzione antecedente, e si perturbano i limiti della giurisdizione di diversi Magistrati, che contemporaneamente procederebbero sul medesimo assunto: ciocchè farebbe di sommo danno alla Mensa Vescovile di Anglona; ed agli interessi stessi di V. M., per l'eminente dominio, che ha di quel Feudo.

Ricorre perciò il Supplicante all'innata giustizia della M. V., in disimpegno della difesa della Causa al suo patrocinio affidata, per non mancare a quelle parti, che ad un onesto Difensore convengono: e rimettendo al Sovrano arbitrio di V. M. le provvidenze, che stimerà dare, a tenor delle Leggi, per il ricorso orttizio, e surretizio, che si è al Vostro Real Trono esibito; per le ingiuste e false imputazioni, con cui si è lacerata la fama di un Vescovo, senza rispettarne il Sacro Carattere; per l'irriverenza usata verso l'autorità de' Magistrati; e per il sacrilego attentato di tentar di sorprendere la Sublime Avvedutezza della M. V.: la supplica unicamente, degnarsi ordinare al Consigliere D. Carlo Vanni, che senza tener ragione del Dispaccio de' 17 Marzo 1792, nel secondo giudizio, che dovrà fare di tal Causa, rivegga unicamente la moderazione fatta dal Presidente Perelli alla Sentenza della Curia del Cappellano maggiore, come gli sta ordinato col Dispaccio de' 3 Gennajo 1792, senza interloquire sulle altre parti della Sentenza medesima, in cui è stato d'accordo il primo Giudice di appello Presidente Perelli, ed in cui concorrono due uniformi giudicature, per ordine di V. M. già eseguite, e l'avrà a grazia &c.

 Num. IV.

Dispaccio di S. M., per sentirsi il Fiscale ; relativamente agli interessi del Fisco , nel giudizio della moderazione fatta dal Presidente Perelli alla Sentenza della Curia del Cappellano maggiore nella Causa del Feudo di Anglona .

3
 Continua il Procuratore della Real Mensa Vescovile di Anglona, e Turfi coll' accluso ricorso a querelarsi di due altri ricorsi offrettizj, surrentizj, e calunniosi fatti dal Procuratore dell' Università, e di alcuni particolari Cittadini di Turfi per la nota Causa, riguardante il dominio del Feudo di Anglona, e i dritti, che ne dipendono; ed espone le Sovrane risoluzioni antecedenti, nell' intelligenza delle quali si procura ne' detti due ricorsi di sparger confusione, o per una nuova cognizione dell' intera Causa già decisa; o per il modo come debba essere inteso il Fiscale, nell' esame che resta a farsi delle sole moderazioni fatte dal Presidente Perelli alla Sentenza della Curia del Cappellano maggiore, che in tutto il dippiù è stata dalla medesima di Real Ordine eseguita: e chiede che V. S. Illustrissima, al tempo dell' ordinata revisione delle suddette moderazioni, senta il Fiscale per rapporto all' eminente dominio del Re sul mentovato Feudo, su di cui vi è anche l' interesse del Regio Fisco, come documenta: e S. M. comanda, che Ella si renda carica dell' esposto, e de' documenti, che l' accompagnano, e senta il Fiscale relativamente agli interessi del Fisco su tal Feudo, al tempo di eseguire i precedenti Reali Ordini, datigli su l' assunto. Palazzo 2 Giugno 1792 = FERDINANDO CORRADINI = Sig. Consigliere D. Carlo Vanni.

Num.V.

Num. V.

*Memoriale umiliato al Real Trono , in nome della Mensa
Vescovile di Anglona ; in segueta di cui fu emanato
l'antecedente Dispaccio de' 2 Giugno 1792.*

SACRA REAL MAESTA'

SIGNORE

IL Procuratore della Real Mensa Vescovile di Anglona, e Turfi di nuovo ricorre alla M. V. per la nota Causa dell'utile dominio del Feudo di Anglona, e de' dritti, che ne dipendono, già decisa con Sentenza, confermata in grado di appello, e per Vostro Sovrano comando eseguita; e prostrato innanzi al Real Trono rispettosamente le espone, che oltre dell'orrettizio, e surretizio ricorso, umiliato con punibile attentato a V. M. dal novello Procuratore dell' Università, e di alcuni particolari Cittadini di Turfi, sul quale, a querela del Supplicante, si è degnata V. M. di dare gli ordini opportuni; con Dispaccio de' 19 del corrente Maggio; ha quel novello Procuratore medesimo, con eguale attentato, anche presentati alla M. V. due altri ricorsi, non solo orrettizj, e surretizj, ma pure calunniosi, su de' quali richiama ora il Supplicante la Vostra Reale attenzione.

Siccome col primo ricorso quel novello Procuratore tentò di confondere i limiti de' diversi rami della medesima Causa, che rimangono tuttavia a decidersi, per tentar di annullare la Sentenza già eseguita, e per mettere in contraddizione i Vostri Reali Ordini antecedenti; i quali limiti col suddetto ultimo Dispaccio de' 19 del corrente Maggio sono stati nuovamente da V. M. distinti e separati, designando ciò che rimane a decidersi dalla Curia del Cappellano maggiore, come Giudice di cognizione, e di esecuzione, e ciò che rimane ad esaminarsi dal Configliere D. Carlo Vanni, come secondo Giudice di appello: Così quel novello Procuratore, cogli altri due suoi ricorsi, ha tentato di sorprendere per altra via la Mente s'blime di V. M., per far richiamare a nuovo esame l'intero merito della Causa già decisa, contro le
più

più fevere disposizioni delle Leggi comuni , e patrie ; contro tante Sovrane deliberazioni di V. M. , intorno a simili affunti ; e contro i Vostri Reali ordini antecedentemente dati per questa Causa stessa . E ad ottener quest' intento egli ha diretto que' due nuovi orrettizj , surrettizj , e calunniosi ricorsi , con i quali ha ottenuto due Sovrani Dispacci in data de' 25 febbrajo , e 14 Aprile prossimi passati , dettati colla solita profonda ponderazione del Vostro Augusto Intendimento : e ciò non ostante egli pur si lusinga d' intorbidar con essi il corso delle giudicature , che rimangono a farsi , come ha manifestato nell' ultimo de' due ricorsi medesimi ; e perciò il Supplicante è nell' obbligo d' implorare di nuovo la Vostra Sovrana giustizia , acciò il tenore de' giudizi vengano regolato a norma delle Leggi , e degli ordini da V. M. per questa Causa già dati .

Questi due ricorsi , o Signore , son pieni da capo a fondo delle più negre bestemmie , ed ingiurie contro la Sacra Persona del Vescovo attuale di Anglona ; le quali tanto più sono orrende , perchè per sola vilissima mercede , vengono vomitate da un Diocesano stesso di lui , qual è quel Procuratore novello , dell' oscura Terra di Bollita , che è testimonio oculare dell' irrepreensibile condotta di quel Prelato esemplarissimo , e della sua Pastoral sollecitudine ; di cui egli stesso ne ha potuto vedere più volte i caritatevoli effetti , in persona anche de' suoi più stretti , e bisognosi congiunti . Nè quelle maledizioni su di altro si fondano se non che sulla sola difesa , che il santo zelo di quel Vescovo ha dovuto fare in giudizio , de' dritti appartenenti a' Poveri della sua Chiesa , contro le violenti usurpazioni di que' pochi maggiorenti Turritani , che del Feudo di Anglona si volevano impadronire . Nè quelle maledizioni medesime sono a lui solo ristrette ; ma contro tutti quegli altri antichi Vescovi estese , che con zelo eguale hanno sempre a quelle violenze coraggiosamente resistito . Nel che si compiace il Vescovo attuale di correre adesso , in bocca di quel novello Procuratore , l' istessa sorte di tanti suoi degnissimi Predecessori ; e gode , che l' esito del giudizio presente , in tutto favorevole a quella Mensa Vescovile , abbia dimostrato la rettitudine delle loro comuni intenzioni . Contento egli perciò , che nel suo lungo laboriosissimo Apostolato , in una vasta Diocesi , divisa in trenta sette Popolazioni , che comprendono settanta mila individui , i quali tutti portano rispetto , venerazione , ed amore al lor Padre e Pastore , non altri lamenti si sentano che questi , promossi da un uomo notoriamente irrispettoso , con Cristiana moderazione li tollerava , e li disprezza . E tanto è lontano di recarne a V. M. alcuna

na querela', che anzi implora dalla Vostra Sovrana Clemenza il perdono di colui, che da vil prezzo sedotto, ha ardito di esporli al Vostro Augustissimo Trono: e prega il Sommo Padre de' lumi, che accresca agli occhi dell' intelletto di lui, per detestare una reità criminosa, quel lume che gli è mancato per commetterla.

Desidererebbe, o Signore, ben di cuore il Supplicante di poter imitare l' eroico esempio di rassegnazione di questo illustre Prelato, per non parlare nemmeno egli a V. M. de' due ricorsi. Ma se il Vescovo ha potuto tacere intorno alle sue offese personali: non può tacere il Procuratore della sua Mensa, e de' suoi Poveri intorno alla difesa della Causa al suo patrocinio affidata. E poichè quel Procuratore novello ha voluto dare a V. M. ne' due ricorsi un dettaglio di tutta la Causa, a se mal nota, conviene al Supplicante di seguire i suoi passi, per dimostrare, che tutto quanto colui dice è orrettizamente, e surrettizamente esposto, e con frode, e con insolenza esagerato, e sconvolto.

Comincia egli nel primo de' due ricorsi con ripetere ciò, che è stato già dal Supplicante smentito nella sua Supplica antecedente, cioè che il Vescovo attuale di Anglona meditò di far dichiarare quella Mensa Vescovile di Regio Padronato, come fu dichiarata nel 1785 dalla Curia del Cappellano maggiore; e ne fa a lui un immaginario delitto, di cui quel Prelato ayrebbe motivo di gloriarsi se fosse vero. Ma dagli Atti esistenti nella Curia stessa appare, che egli nessuna parte ebbe in quella dichiarazione; e solo dopo decisa ne pagò, com' era giusto, il *jus Sententiae*: ed oltre a ciò, per particolar comando di V. M., ne pagò anche il compenso di duc. 400 all' Avvocato D. Francesco Antonio di Simone, che ne fece la denuncia.

Dice che in seguela di questa dichiarazione, e precedente quistion di Tribunale, decisa dalla Real Camera, ridusse il Vescovo all' ispezione della sola Curia del Cappellano maggiore, e di un sol Ministro assessore, l' antica Causa pendente nel S. R. C. fra la Mensa, e l' Università di Turfì; avendo esso Vescovo osservato, che in quel Supremo Tribunale non aveva prodotti gli effetti corrispondenti all' ingordigia de' suoi disegni. Orrende espressioni! Oltre dell' irriverenza verso la Real Camera, che decise a ragion veduta quella quistione di Tribunale, più altre cose irriverenti, e non vere si contengono in queste parole. La Causa non era antica nel S. C., poichè non più che 13 anni prima vi era stata introdotta nel 1772. Non si agitava fra la Mensa, e l' Università di Turfì, ma fra la prima, ed alcuni pochi Cittadini

ni della seconda, i quali in qualità di Attori l'avevano introdotta: e l'Università non vi si mescolò, se non molto dopo nella Curia, e senza avervi interesse. Aveva benissimo prodotti gli effetti corrispondenti alla giustizia; poichè, dopo un termine possessorio compilato, era stato il Vescovo di allora mantenuto nel godimento di que' dritti feudali, in cui si ritrovava, e contro cui erano usciti in campo que' pochi Cittadini a foraggiare: e alle loro disperate domande era stato già dato termine ordinario in petitorio, che da essi era stato più disperatamente abbandonato, come dagli Atti evidentemente si rileva. E se il Vescovo attuale ravvivò a sua istanza il giudizio dagli Attori deserto; ciò avvenne, perchè si vide con violenze, e con rapine turbato dal possesso, in cui aveva il S. C. mantenuto il suo Antecessore: e se lo trasferì nella Curia del Cappellano maggiore, volle, con ciò obbedire alle Sovrane determinazioni di V. M., con cui sta per punto generale deciso, che tutte le Cause appartenenti alle Chiese di Regio Padronato in essa si trattassero: ed in quella Curia trasferendolo, precedente matura determinazione della Real Camera; lo portò in un Tribunale, niente meno del S. C., serio, ponderato, ed autorevole; in cui per comando di V. M. si trattano le più gravi, gelose, ed importantissime Cause di Vostro Real Padronato: ed è irriverente, e profontuoso colui, che parla di quella Curia, e di un sol Ministro assessore, senza il sommo rispetto dovuto all'economia da V. M. prescritta per gli Supremi Tribunali del Regno.

Prosegue indi a dire, che avendo il Vescovo in sì fatta guisa *strappata* la Causa dal S. C., si fece coraggio di presentare in essa Curia una *impertinente* Istanza, con cui fece la sua giudiziaria petizione, e la trascrive interamente, aggiugnendo in fine, che fu di essa fu tosto *impartito* termine ordinario. Ma se avesse egli avuta familiarità con i Processi della Causa avrebbe detto, che il termine ordinario fu rinnovato, poichè si ritrovava già dato in S. C. ad istanza de' Turfitani: e se avesse avuto rispetto per la Real Camera, non avrebbe detto, che la Causa fu *strappata* dal S. C.; dopo che con tanta solennità, e contraddizione fu deciso di appartenere alla Curia: e se avesse avuto riverenza per la Curia, e quella profonda venerazione, che doveva per V. M., non avrebbe chiamata impertinente quella petizione giudiziaria, che interamente è stata autorizzata dalla Sentenza, e di Vostro Sovrano comando eseguita.

Afferisce, che a sì strana pretesione del Vescovo fu data da
Tur-

Tursitani categorica risposta : ma tace , che fu di essa fu anche rinnovato il termine ordinario, nella cui lunga, e clamorosa compilazione non poterono essi provare, che quella risposta fosse categorica. Con manifesta contraddizione dice, che in questo stato di cose accorse in giudizio l' Università, per difendere i suoi dritti, e quelli de' Cittadini, quando poco prima aveva detto, che la medesima era in giudizio nel S. C. : ma tace che l' Università accorse senza esser chiamata; accorse senza che nessun suo dritto venisse quistionato; accorse per difendere gl' interessi di soli pochi maggiorenti Cittadini, i quali non avevano dritto di esser difesi da lei, ed a spese del Comune, e con tanto scalpore si difendevano da se stessi.

Fa menzione della nuova quistion di Tribunale, che fu prodotta in nome di essa Università, volendo, che la Causa si trasferisse in Regia Camera, a motivo di un giudizio più antico, che dicevasi ritrovarsi ivi introdotto, e della pretesa feudalità di Anglona, che si asseriva doverli ora dichiarare. E riferisce il Decreto della Real Camera, in cui essendosi replicatamente esaminati gli esposti motivi, anche inteso l' Avvocato Fiscale, fu deciso, che rispetto alla feudalità si procedesse in Regia Camera, e per tutt' altro continuasse a procedere la Curia. E mena rumore, perchè la Curia ha proceduto, senza aspettar dalla Camera la dichiarazione della qualità feudale. Ma se egli avesse avuta perizia de' Processi, avrebbe veduto, che i suoi stessi Clienti tanto son persuasi di essere Anglona un Feudo, ed in tanti altri giudizj l'hanno confessato, e sostenuto, che nel giudizio presente non curarono nemmeno di domandare quella dichiarazione: avrebbe veduto, che da tanti Magistrati tante volte è stata già fatta; e specialmente nella recente reintegrazione di quella Chiesa al Real Padronato, fatta a motivo appunto di quel Feudo: ed avrebbe veduto, che il Regio Fisco stesso riconosce Anglona per Feudo; ne tiene registrata l' Adoa ne' Libri del Regio Cedolario; e ne esige i Quindennj, ed il giuramento di fedeltà da' Vescovi come Baroni. Oltre di che qualunque ne fosse stata la natura, se di Feudo, o di Allodio, questo niente influiva nella quistione, circa il dominio di quel luogo, e le sue conseguenze, ch' è pur la ragione, per la quale i Tursitani non hanno avuto mai premura di far seguire dalla Regia Camera la dichiarazione a lei riserbata.

Trascrive in appresso quella parte del Diploma di Federico II, nella quale si esprime l' estensione della concessione di Anglona, le cui prime parole son queste: *Concedentes & confirmantes Eccod. Diplom. P. IV.*

clesia supradicta in perpetuum Casale Anglonense . Ed egli con mala fede ne toglie via in tutto la parola *confirmantes* , per nascondere l'origine Normanna della concessione , che la rende più stabile ; e con tanto studio è stata esaminata nel corso della Causa presente . E ne cambia le parole *Casale Anglonense* in quelle di *Civitatem Anglonensem* , per meglio fondarvi quella supposta proprietà , che i Cittadini di una Città egli crede , che doveessero avere del suo territorio ; come quì appresso si vedrà .

Continua indi a dire , che da' suoi Clienti si dimostrò ad evidenza la falsità dell' asserto Diploma di donazione ; e che quando vero fosse , nessun pregiudizio recar loro poteva , a motivo della proprietà de' terreni , che presso i Cittadini dell'esistente allora Città di Anglona egli immagina . Ma ad onta di questa creduta evidenza di tali dimostrazioni già fatte , egli non ha saputo ora meglio esporle a V. M. , che con una falsificazione del Diploma , cambiando la parola *Casale* in quella di *Civitatem* (*).

Ag-

(*) Il Diploma di Federico II , già con due Sentenze uniformi dichiarato vero , e genuino , non ha più bisogno di altre pruove della sua veracità , dopo le luminosissime dimostrazioni , che ne abbiám fatte nel nostro primo , e secondo Ragionamento stampato . Ma non sarà inutile di quì mentovare un nuovo documento , che dà un grado maggiore di evidenza alla congettura da noi formata , *Ragionam. I § 79 , e II § 51* , che la concessione del Feudo di Anglona , da Federico II confermata a quella Chiesa Vescovile , riconoscesse per primo autore l'Imperadore Arrigo VI suo Padre , il quale le volle permutare il Castello di Nucara , già prima concessole dal Re Guglielmo II , onde quella concessione si debba sicuramente credere di origine primitiva Normanna . Tutto ciò fu da noi invincibilmente dimostrato , con quella maggior chiarezza , che permettono le tenebre di una rimotissima antichità : e il nuovo accennato documento ce ne dà ora una sicurezza maggiore . Questo è un Diploma dello stesso Imperadore Arrigo VI , dell'anno 1195 , pubblicato dal dotto Prevosto della Chiesa di Canosa Domenico Forges Davanzati , fra i molti *Monumenti* , di cui ha corredata la sua erudita *Dissertazione sulla seconda Moglie del Re Manfredi* , data alla luce in Napoli nel 1791 , *Appen. Monum III , pag. XCIII* , ed estratto dall' Archivio della Chiesa Arcivescovile di Trani , *Maz. V num. 33* . Con esso confermò l'Imperadore Arrigo VI all'Arcivescovo , e alla Chiesa di Trani alcune concessioni , che gli erano state fatte appunto dal Re Guglielmo Normanno . Leggiamone le parole : *Nos attendentes fidem puram merita preclara fidelis nostri Samari Tranensis Archiepiscopi . . . ipsum Archiepiscopum & Ecclesiam suam cum omnibus pertinentiis suis in nostre Majestatis protectione recipientes decimas Trani & Baroli plenas & integras sibi & Tranensi Ecclesie quas habuit tempore Regis Willelmi . similiter jura consuetudines tenimenta Iudecam Trani sicut Privilegio Regis Willelmi continetur . & omnia Privilegia tempore ejusdem Regis Willelmi habita & servata Imperiali auctoritate confirmamus . & presentis scripti pagina communimus* . Or se ciò fece Arrigo VI per l'Arcivescovo , e per la Chiesa di Trani , acquista la nostra congettura un'evidenza maggiore , per farci credere sicuramente , che Arrigo stesso permutò col Feudo di Anglona al Vescovo , e a quella sua Chiesa , il Castello di Nucara , che dal Re Guglielmo II le era stato concesso , come ne' luoghi addicati abbiám con tante altre ragioni dimostrato .

Aggiugne, che si dimostrò ad evidenza ancora, che distrutta Anglona da' Saracini, i suoi abitatori si erano annidati, e confusi nella vicina Città di Turfi, continuando a possedere que' terreni. Ma il Supplicante nell'altra antecedente sua Supplica ha già esposto a V. M., che quest' altra supposta dimostrazione è appoggiata appunto sopra un falso supposto, e sopra una pretra ignoranza di Storia: poichè fu Anglona per la massima parte distrutta da' Goti, molti secoli prima de' Saracini; e quel Casale che vi rimase, additato nel Diploma di Federico, fu molti secoli dopo de' Saracini incendiato per opera degli stessi Turfitani; i quali sono essi un nido di Saracini, che infelicemente allignò colà nel decimo secolo, per ingrandirsi sulla ruina de' miseri oppressi vicini: come nel corso del giudizio presente si è dimostrato pienamente.

Dopo questi falsi esposti, con cui crede il novello Procuratore di aver diroccate le pruove fatte dal Vescovo, passa quindi ad esporre le pretese pruove, che asserisce fatte da' suoi Clienti in questa Causa. Dà il primo luogo ad un supposto Istrumento di donazione del 1545, con cui crede che l'Università di Turfi avesse donata al Vescovo una Difesa in Anglona. Ma questo documento si è a lungo esaminato in giudizio, e si è dimostrato, che fu criminosamente dall'Università adulterato nel 1569; e dopo una tal dimostrazione, di cui ella restò interamente convinta, abbandonò tosto un nuovo giudizio, che aveva su di quel documento intentato, per avere la restituzione della Difesa. Come ora si ardisce di esporre nuovamente a V. M. una falsa Scrittura?

Dà il secondo luogo ad un Atto illegale ed informe, non corredato di veruna autenticità, che si pretende fatto in tempo di un' antica lite agitata in Regia Camera fra l'Università, e il Vescovo; per cui fu ordinato un accesso del Presidente Commessario in Anglona; ed allora si vuole formato quell' Atto illegale, del quale per la sua nullità non si ebbe conto nella decisione di quell' antica lite medesima. Come ora si ha coraggio di esporre a V. M. una scrittura nulla, per averne conto nella lite presente?

Dà il terzo luogo alle rivele fatte da' Cittadini di Turfi nel Catasto del 1742 (giacchè non vi sono Catasti più antichi); ed alle contrattazioni fra essi fatte de' terreni di Anglona, in cui ne asserirono alcuni franchi di decima. Ma di una tale franchigia ultroneamente asserita dagli stessi supposti Possessori, senza intelligenza de' Vescovi, non se ne esibisce documento di concessione. E si ardisce di esagerare a V. M. il valore di cartole private, contro l'

indubitata fermezza di un Real Diploma di concessione , avvalorato da sei secoli di possesso ?

Dà il quarto luogo finalmente ad alcune asserite comprè , che diconsi fatte da' Vescovi di certi terreni di Anglona dalle mani de' loro creduti possessori Turfitani , ed asseriti franchi . Ma queste pretese comprè , nel corso di sei secoli finora , non sono più che tre solamente , e di tempi recentissimi : e nella prima non si dicono affatto franchi i terreni comprati ; nella seconda si dicono espressamente soggetti a decima ; e nella sola terza si asseriscono in parte franchi , e in parte decimali , per opera di un Procurator Turfitano , che ingannò il Vescovo . Oltre che la quantità delle moggia 131 delle terre in tutto comprate , pel vilissimo prezzo di duc. 203 , dimostra ad evidenza , che il Vescovo , utile Padrone del dominio feudale di que' terreni , ne comprò solo da que' suoi Coloni qualche miglioramento , che dicevano di avervi fatta . E si ha il coraggio di tentar d' illudere la M. V. con queste falsità evidentiissime ?

Con queste armi , o Signore , è venuto ad esclamare , con tanta sfrenata licenza , il Procurator novello innanzi al Vostro Augusto Cospetto . Si querela della Sentenza , chiamandola *assurda* , che con tanta ponderazione è stata emanata da uno de' Vostri più savj Ministri . Dice spogliati e denudati i suoi Clienti , a cui nulla si è tolto : ma solo si son frenate le loro violenze ed usurpazioni , per non disturbare la Chiesa di Anglona dall' antico possesso , in cui si trova . Ardisce di tacciare un altro de' Vostri più probi Ministri , che ha confermata la Sentenza in grado di appello , dicendo di non aver ravvifata la ragione di coloro , e di non avere osservati i documenti , e scritture , e di non avere inteso l' Avvocato de' medesimi . Orrenda imputazione per un Ministro ! Ma quel Magistrato integerrimo due Allegazioni in istampa ricevè dal loro Avvocato , ed in tanti privati informi , e pubblici Contraddittorj voll' essere istruito della ragion della Causa , che ne dilatò per più mesi la decisione , finchè col favore delle ferie autunnali , che v' impiegò interamente , potesse a fondo anche ne' voluminosi Processi studiarla . Deride la moderazione da lui fatta nella Sentenza medesima , dicendola avvenuta *per pura fatalità* . Insulta il Vescovo per avere a V. M. contro quella moderazione appellato . E tenta di sorprendere l' incontaminata religione del Regio Consigliere D. Carlo Vanni , secondo Giudice di appello , da V. M. destinato , a fin di rivedere quella moderazione , mostrando un' affettata fiducia in lui se dovesse giudicare dell' intera

Cau-

Causa, e non già di quella sola parte di essa, di cui la prodotta appellazione gli limita la commessa.

Nè di ciò contento, o Signore, seguita il novello Procuratore ad insultare il Vescovo, perchè attende a proseguire il giudizio di appello intorno alla suddetta moderazione; ed insiste per la spiegazione della provvidenza nella stessa Sentenza riserbata, *fidato*, com' egli sogna, *a' venti favorevoli, che ora per lui spirano*. Ma è questo un insulto, che si fa al Vescovo; o che si tenta di fare alla Suprema Autorità della M. V., nel cui felicissimo governo spirano i venti favorevoli soltanto per la giustizia? E come da un sacro orrore non è stato egli colpito, quando a fronte de' Vostri Sovrani Comandi, con cui è stata la Sentenza già eseguita, prosegue a declamare contro di essa, dicendola nulla, ed interposta *contra jus*, perchè contraria a' suoi sofismi, a' suoi paralogismi, a' suoi falsi supposti, alle sue cartole adulterate, false, illegali?

Tutto lo scopo, o Signore, e il gran disegno, per cui si è premesso a V. M. questo grande apparato di falsità, e di calunnie, comincia finalmente nel ricorso del novello Procuratore a balenare in mezzo ad un nuovo nembo di falsità, e di calunnie. Non ha coraggio il Supplicante di ripeterlo a V. M., se non colle parole stesse di lui, che trascrive con mano tremante: *Trattasi di una sì rilevante Causa, che semprechè si è voluta promuovere dall'avidità de' Vescovi pro tempore, ella è stata sempre agitata ne' Tribunali Supremi Collegiati, o del S. R. C., o della Regia Camera della Summaria, la cui saviezza, e giustizia ha saputo sempre frenare la insaziabile cupidigia di que' Prelati, che si son condotti in quella Diocesi non con altra mira, che di rosare, e di scorticare (lingua sacrilega!) quel gregge, che alla di loro spirituale custodia, e direzione era stato dalla Sovranità affittato, e 'l voler sene ora rimettere la decisione ad un solo Ministro è la cosa la più pericolosa che mai*. In queste ultime parole scoppia il gran disegno, che si mette fuori con tanta indecenza. Delle calunnie il Supplicante non parla: ma solo delle falsità, che son patentissime. La Causa presente, in cui si tratta dell'utile dominio del Feudo di Anglona, e de' dritti che ne dipendono, non mai è stata promossa da' Vescovi, in qualità di Attori, in nessun tempo giammai. Essi a sollievo de' loro Poveri han sempre goduto que' dritti, dalla Pietà de' Sovrani concessi, tollerando solo le private violenze de' Turfitani per defraudarli. Costoro promossero questa Causa, per tentare di sta-

bi-

bilirsi coll' autorità del Magistrato in quelle private violenze medesime , e il Vescovo attuale non ha fatto altro che , aperta da essi la Causa , l' ha spinta , ed ha accudito per la decisione , per vedere una volta accertati i diritti della Chiesa , e de' Poveri , men giustamente contrastati . Nelle Cause antiche non si è trattato mai d' altro , che del solò dritto di pascolare , che i medesimi Turfitani pretendevano avere in Anglona : nè un tal dritto fognato l' han mai appoggiato a titolo di dominio , ma solo a supposta promiscuità di territorio , a consuetudine , a servitù prescritta . Ed in tutte queste Cause antiche , quando da essi promosse , e quando da' Vescovi , o hanno essi abbandonato il giudizio prima della decisione ; o *l' insaziabile cupidigia loro è stata sempre , e costantemente frenata* colle autorevoli Sentenze de' Magistrati : e non mai , e poi mai hanno i Vescovi alcun disvantaggio in giudizio riportato . E se queste Cause antiche , furon trattate in S.C. , o in Regia Camera , ciò avvenne , perchè così il rito di que' tempi portava , a cui i Vescovi si son sempre esattamente conformati : come si è conformato il Vescovo attuale al rito presente , dopo replicate decisioni della Real Camera , ed ordini di V. M. , per far richiamare questa Causa di una Chiesa di Vostro Regio Padronato nella Curia del Cappellano maggiore , dove i più rilevanti affari delle Vostre Supreme Regalie si trattano . E dopo la Sentenza già emanata , e per Vostro Sovrano comando eseguita , si ha il coraggio di dire a V. M. , che *il volersene ora rimettere la decisione ad un solo Ministro è la cosa la più pericolosa che mai .* Temerità senza esempio .

Dopo il primo baleno dà il novello Procuratore un passo più innanzi , per far credere , che la Sentenza sia stata irregolarmente profferita , dicendo , che la Curia del Cappellano maggiore abbia in essa deciso il punto della feudalità , che dalla Real Camera era stato lasciato alla cognizione della Regia Camera . Ma il Supplicante ha già di sopra esposto a V. M. , che la feudalità di Anglona è così dal Regio Fisco autorizzata , che non aveva bisogno di nuova decisione : nè i Turfitani l' han dimandata , conoscendo di non poterla dimandare , nè giovar loro di dimandarla ; poichè la decretazione della Real Camera : *Quod respectu declarationis qualitatis , feudalis nempe , vel burghensaticæ , Regia Camera Summaria procedat , & justitiam faciat* , si doveva intendere , come si è intesa condizionatamente , *quatenus de ea agatur* . Ma di essa nella Causa presente non si è trattato , nè si doveva trattare .

Finalmente tenta il novello Procuratore di affondare il suo difese-

segno con esagerazioni tumultuose. Dice che l'esito di questa Causa può mantenere in saldo una Popolazione di 7000 Individui (*), o ridurli alla mendicizia, e costringerli ad abbandonare per sempre le loro originarie abitazioni. Ma in questa Causa dell'interesse soltanto si tratta di dieci, o circa di que' Cittadini di Turfi, quanti dal Catasto si rileva, che sono i maggiori Coloni di Anglona, e quanti sono in giudizio, per difendersi a spese dell'Università. Ed essi ad altro non sono stati condannati, che a non defraudare alla Chiesa que' dritti, che è in antichissimo possesso di esigere da essi: e con averli sempre pagati, si sono ciò non ostante straricchiti, avendo alcuni de' medesimi anche illustrato con Feudi le loro oscure famiglie. Gli altri 6990 di que' Cittadini di Turfi, o non hanno alcuno interesse in Anglona, per potere seguitare a vivere cogli altri loro averi, come prima; o quando pur si volessero immaginare tutta gente di campagna, addetta alla coltivazione di Anglona, non saranno mai defraudati della solita giornaliera mercede, nel modo stesso che è stata loro finora pagata da que' Coloni maggiorenti, con tutto che abbiano soddisfatti que' dritti alla Chiesa; e da coloro massimamente, che non li hanno defraudati. Dice che questa Causa riguardar dee se i terreni di Anglona sieno burgenfatici di costoro, e su de' quali sostengono i pesi fiscali, e dello Stato. Ma della qualità burgenfatica è un delirio di parlare per Coloni esteri, senza documenti di dominio, dopo il dominio già dichiarato della Chiesa: ed i pesi fiscali, e dello Stato faranno sempre ottimamente soddisfatti, ed avranno a ribocco la maniera di soddisfarli que' Coloni, i quali coltivando terreni altrui, altro non ne pagano al Padron diretto, che la sola decima, come in Anglona avviene. Dice che questa Causa riguardar dee ben anche se i terreni di Anglona abbiano a riputarsi feudali, per Lo senta V. M. dalle sue stesse parole: *Per render dovizioso il solo Individuo di un Prelato, di un Archipresbitero, e d'ingemmarne la croce, il mantello, gli speroni, e le altre conseguenze dell'umana avidità.* Manca la lena, o Signore, a fronte di una tanta empietà. Si risovvenga la M. V., che il prodotto di que' dritti feudali di Anglona è il patrimonio de' Poveri. Su di esso cercano il loro giornaliero sostentamento la maggior parte di que' rimanenti 6990 Individui di Turfi; e su di esso lo
cer-

(*) Anche nel numero de' Cittadini di Turfi ha voluto il novello Procuratore esporre al Re un esagerato mendacio; poichè secondo l'ultima numerazione dello stato delle anime di quella Popolazione, esse ascendono non più che a 4452.

cercano la maggior parte di quegli altri 63000 Individui, che si numerano in quella vasta Diocesi, in 37 Popolazioni divisa, quasi tutti miserabili. Per essi ha quel patrimonio destinato la Pietà de' Sovrani Antecessori di questo Regno. E da V. M., che è il Successore di que' Sovrani, il Padrone di quella Chiesa, il Padre di que' Poveri, essi implorano di non esserne defraudati, per non perire.

In seguela di un disegno furtivamente in prima, e con tanta indecenza manifestato: e dopo che il novello Procuratore ardisce pure di circoscrivere limiti e confini a suo talento alla giurisdizione, e all' autorità de' Magistrati, chiude in ultimo il primo de' due ricorsi, domandando apertamente a V. M., che la cognizione di questa Causa sia rimessa o alla Real Camera di S. Chiara, o ad una Giunta di scelti, e sperimentati Ministri. A comprendere l' evidente ingiustizia della qual domanda, basterebbe solo il riflettere alla somma religione, e saviezza de' Magistrati, che hanno la Causa già uniformemente decisa; e alla Sentenza passata in giudicato, per Sovrano ordine di V. M. già eseguita. Ma l'ingiusta domanda è anche orrettizia. Tace a V. M. il novello Procuratore, che prima di profferirsi dalla Curia del Cappellano maggiore la Sentenza, fecero i suoi Clienti la stessa domanda, chiedendo Ministri aggiunti per la decisione: e precedente Consulta del degnissimo Caporuota D. Domenico Potenza, la M. V. non volle accordarli, ordinando, con Dispaccio de' 25 Aprile 1789, che la Curia del Cappellano maggiore, col solo suo Consultore, decidesse la Causa, dando luogo a' legittimi gravami, come si è eseguito. E tace similmente, che dopo di essere stata la Sentenza dalla Curia profferita, e dopo di averne i medesimi appellato, con nuova Supplica chiesero per la seconda volta più estesamente a V. M., a motivo dell' esagerata gravezza della Causa, che la medesima si trattasse in grado di appello nella Real Camera di S. Chiara, coll' intervento di un de' Fiscali del Real Patrimonio; ovvero che al Giudice di appello destinando si dessero due aggiunti: e la M. V. con Sovrana Clemenza si degnò di rimettere questa nuova Supplica alla stessa Curia del Cappellano maggiore per informo, e parere, con Dispaccio de' 25 Luglio 1790. Ma tanto parve strana agli stessi Ricorrenti la loro domanda che, vedendone irregolare il conseguimento, onninamente l' abbandonarono, senza assistere per l' adempimento dell' ordinato informo, e parere: onde V. M. si compiacque di destinare per solo Giudice di appello il Presidente D. Pasquale Perelli; il quale ha confermata la Sentenza, con alcune moderazioni: per riveder le quali, a ricorso del Suppli-

plicante, con Dispaccio de' 3 Gennajo 1792, si benignò di destinare per secondo Giudice di appello, il solo Consigliere D. Carlo Vanni: innanzi a cui al presente si agita il giudizio di quelle moderazioni unicamente; poichè tutte le altre parti della Sentenza, uniformemente decise, sono state di Vostro Real ordine eseguite. Tutto ciò si è taciuto a V.M. nell'ingiusta, ed orrettizia domanda, rinnovata ora per la terza volta nel primo de' due ricorsi; dopo che la prima volta fu negata, e la seconda fu da' Ricorrenti abbandonata.

Ma la Sovrana Intelligenza della Mente sublime di V. M., ben ravvisando l'ingiustizia della dimanda, rimise tosto quel torbido ricorso, con Dispaccio de' 25 febbrajo 1792, al secondo Giudice di appello Consigliere D. Carlo Vanni, comandandogli, che *nel giudicare tenga tutto presente, e senta il Fiscale.*

Or dal chiarissimo e piano tenore di questo Vostro Reale Oracolo, avendo compreso quel Procuratore novello, che non altrimenti poteva in questa Causa sentirsi il Fiscale, se non per sostenere, e difendere i dritti del Regio Fisco, che vi è interessato: la difesa de' quali dritti del Fisco, finora sostenuta dal Vescovo, dove venisse quindi autorizzata dal Fiscale nel Vostro Real Nome, sarebbe stata maggiormente fatale per gli suoi Clienti, si è avvisato in una nuova maniera d'intorbidare il corso del giudizio, onde potere per altra via alcun vantaggio riportare.

Ha egli umiliato a V. M. il secondo de' due ricorsi, in cui, trovando forse già esaurito il suo frasario, ha letteralmente copiato il primo orrettizio, surrettizio, e calunnioso, aggiugnendo in ultimo la più strana, stravagante, e criminosa interpretazione di quel Vostro piano e chiarissimo Reale Oracolo. Ha detto di aver egli creduto, che colla soprascritta Vostra Real determinazione avesse V. M. rimessa la cognizione di questa intera Causa al suddetto Consigliere Vanni colla intesa del Fiscale, e perciò con sua petizione aver chiesto ad esso Consigliere, che si richiamasse dalla Curia del Cappellano maggiore gli Atti tutti, ed avesse date le provvidenze di giustizia coll' intesa del Fiscale. Franchezza inimitabile! Ma poco rispettosa verso i Reali Oracoli, che si debbono venerare, e con tutta la buona fede interpretare, per non tentar di sorprendere con essi la religione de' Magistrati.

Aggiugne indi, che il Consigliere non vuole a tal petizione inerire; dapoichè crede, che non gli abbia la M. V. delegata la cognizione dell'intera Causa, ma che dovesse egli coll' intesa del Fiscale tener semplicemente presente il tutto nel giudicare di quella parte di Decreto, avverso di cui trovasi a lui delegata l'appel-

lazione. Savia, e prudentissima risposta, sol degna della profonda ponderazione di un Magistrato integerrimo.

Ma questa risposta, o Signore, non ha bastato ad arretrare il Procuratore novello. Egli con temerario ardimento ha voluto tentare di nuovamente sorprendere la M. V., per riuscire onninamente nel disegno: e col mentovato secondo de' due ricorsi ha chiesto furrettiziamente di benignarsi V. M. torre al Configlier Vanni l'equivoco, in cui è caduto, con fargli sentire, e con prescrivergli, che la Vostra Sovrana risoluzione si è, ch'egli colla intesa del Fiscale esamini, e decida sul merito dell'intera Causa. Sacrilego attentato!

Una delle pruove non ultime della Vostra Sovrana Clemenza, l'ha data V. M. nel rimettere questo secondo de' due ricorsi, con Dispaccio de' 14 Aprile 1792, anche al Configlier Vanni, ordinandogli, *che faccia dell'esposto l'uso che convenga, al tempo di decidere l'ordinatagli Causa in grado di appello*. E nuovamente a ricorso del Supplicante, dando V. M. gli ordini opportuni sull'antecedente sua Supplica, con Dispaccio de' 19 del corrente Maggio, diretto al medesimo Configlier Vanni, si è pur degnata di più manifestamente comandargli, di esaminare le sole moderazioni fatte dal Presidente Perelli alla Sentenza della Curia del Cappellano maggiore; con farlo stare nell'intelligenza, che per le altre parti della medesima Sentenza, in cui concorre il giudicato, V. M. si degnò di dare gli ordini alla medesima Curia per l'esecuzione. Resta dunque onninamente dileguato il volontario equivoco del novello Procuratore, intorno al nuovo esame, che credeva di essergli stato accordato dell'intera Causa: e resta onninamente esclusa l'orrettizia domanda de' Ministri aggiunti per la terza volta replicata, egualmente che nelle due prime: a gran mercè della Vostra Sublime Intelligenza, e dell'innato Vostro ardentissimo zelo per la giustizia.

Ma non resta, o Signore, interamente preclusa la strada al novello Procuratore di poter continuare ad intorbidare il corso del giudizio, che rimane a farsi innanzi al Configlier Vanni. Egli nel secondo de' due ricorsi, conoscendo quanto potesse nuocere a' suoi disegni l'intervento del Fiscale, da V. M. ordinato in questa Causa, ha mostrato con fino accorgimento di credere, che dovesse essere il Fiscale inteso a suo favore. Credenza non dissimile da quell'altra, con cui immaginò di essergli stato accordato il nuovo esame di tutta la Causa medesima. Senza ricordarsi, che egli non cercò nel suo primo ricorso di essere inteso il Fiscale, onde

po-

poter dire; che a sua istanza V. M. l'abbia accordato. Senza ricordarsi, che quando i suoi Clienti il cercarono, e che V. M. ne ordinò l'informo, e parere, con Dispaccio de' 25 Luglio 1790, stimarono essi stessi così strana la domanda, che ne abbandonarono onninamente il disbrigo; per non poter dire, che in vigore di quella prima domanda l'abbia V. M. accordato adesso. Senza ricordarsi, che l'Università di Turf non ha veruno interesse in questa Causa, in cui di nessun suo dritto si quistiona; ed i suoi pochi particolari Cittadini Coloni di Anglona non han dritto di esser difesi dal Fiscale. E senza ricordarsi finalmente, che non può, nè dee il Fiscale difendere gl'interessi altrui, direttamente opposti agli attuali rilevantissimi interessi del Regio Fisco.

Le moderazioni fatte dal Presidente Perelli alla Sentenza della Curia del Cappellano maggiore, che dee adesso esaminare il Configlier Vanni, esentano da oggi in poi i Coloni di Anglona dal pagamento della fida, e dell'erba per lo pascolo del grosso, e del picciolo bestiame, inserviente all'istruzione, e alla coltura di que' terreni feudali. Il diretto Padrone del Feudo è V.M., a cui il Vescovo ne paga l'Adoa, come consta dalla fede de' Libri del Real Cedolario, che quì annessa si esibisce. Sul prodotto della fida, e dell'erba per lo pascolo del grosso, e del picciolo bestiame il Fisco del Real Patrimonio ne esige i Quindennj, come consta dalle Partite di Banco degli ultimi pagamenti fatti, che anche si esibiscono. E per la medesima erba ne esige annualmente dal Vescovo il Fisco della Regia Dogana di Foggia la fida, e la rata così detta di Basilicata, come consta da' riscontri degli ultimi pagamenti fatti, che egualmente si esibiscono. Se quelle moderazioni dunque fatte dal Presidente Perelli alla Sentenza della Curia del Cappellano maggiore avessero il lor vigore, e fossero dal Configlier Vanni confermate, resterebbe gravemente offeso l'alto ed eminente dominio di V. M. sul Feudo, non mai soggetto ad alcuna servitù a pro di esteri: resterebbero molto minorati gl'interessi del Fisco del Real Patrimonio nell'esazione de' Quindennj: e resterebbe quasi in tutto estinta l'annua esazione della fida, e della rata di Basilicata, che fa il Fisco della Regia Dogana di Foggia. Ed a tutto ciò riguardando la somma penetrazione del Vostro Augusto Intendimento, sovranamente comandò, col Dispaccio de' 25 del passato febbrajo, che in questa Causa si senta il Fiscale; acciò i dritti del Regio Fisco sieno debitamente difesi: ciocchè il novello Procuratore vorrebbe volgere a danno del Regio Fisco medesimo,

(XXVIII)

Ricorre perciò nuovamente il Supplicante all'innata giustizia della M. V., e la supplica degnarsi ordinare al Consigliere D. Carlo Vanni, che nell'esame, che dovrà fare delle sole moderazioni fatte dal Presidente Perelli alla Sentenza della Curia del Cappelano maggiore, giusta la Sovrana risoluzione de' 3 Gennajo, e de' 19 Maggio dell'anno corrente, senta il Fiscale, come gli sta ordinato col Dispaccio de' 25 del passato febbrajo; ma relativamente all'eminente Dominio della M. V. sul Feudo di Anglona, onde sieno difesi non meno i dritti, che ne dipendono; che gl'interessi, che su di essi rappresentano il Fisco del Real Patrimonio, e quello della Regia Dogana di Foggia; e goda quella Chiesa di Real Padronato i graziosi effetti della Vostra Sovrana Protezione, e l'avrà a grazia &c.

Num. VI.

Num. VI.

*Dispaccio di S. M. per la fondazione della nuova Città
di Filadelfia in Calabria.*

ECCELLENTISSIMO SIGNORE.

IL Patriotismo di cui, per ampia testimonianza dell' E. V., han dato riprova l' Avvocato D. Elia Serrao, ed i suoi Fratelli D. Tommaso, D. Francesco Antonio, D. Giuseppe, e D. Apostolo, ed a cui Ella rileva, che dopo l' infausta catastrofe de' tremuoti del 1783, si dee la pronta, e simmetrica riedificazione di Castelmonardo loro Patria, e la conservazione di quei naturali, mercè le largizioni de' suddetti individui, e la disinteressata, ed esemplare premura di provvedere quella Popolazione de' generi necessarj alla vita a giusti prezzi, e con una proporzionata abbondanza, ha fissata la compiacenza Sovrana a segno, di voler perpetuata la memoria di un' azione così degna di encomj: e di volere insieme onorevolmente distinta una Famiglia così benemerita de' suoi compatriotti, e di tutto lo Stato. A quest' oggetto prescrive il Re: Che da ora innanzi al nome di Castelmonardo venga sostituito quello di nuova Filadelfia, nome che per se solo denoterà sempre alla più lontana posterità la lodevole, gloriosa, e così rara concordia Fraterna, a cui se ne dee il risorgimento: Che della nuova Filadelfia sia dichiarata Patrizia la Famiglia Serrao: E che con effetto l' Avvocato D. Elia (*) sia tenuto presente nella provvista delle cariche Forensi di questa Capitale: Sovranamente confermandosi nel tempo stesso alla nuova Filadelfia il Privilegio già dalla M. S. concessole, a cooperazione dello stesso Avvocato, ed a Consulta della Regia Camera, di tenervisi pubblico mercato nel Sabato, e nel-

(*) Questo valente Giureconsulto, agli altri suoi luminosissimi pregi, accoppia quello di essere uno de' più purgati Scrittori Italiani de' tempi nostri, come dimostrano le eleganti sue numerosissime Allegazioni forensi: e la pulita traduzione del Codice delle Leggi Napolitane del suo immortal Maestro Giuseppe Pasqual Cirillo, che gareggia, nella purità del proprio idioma, col di lui testo latino, che egli pubblicò unitamente nel 1789 in due Tomi in 4: e come dimostra molto più il suo aureo Commentario de' Tremuoti, e della nuova Filadelfia di Calabria, pubblicato nel 1785, che meritò, fra i sommi elogi degli uomini dotti, anche gli encomj ragionati dell' Autore delle Efemeridi Letterarie di Roma.

nella Domenica di ciascuna settimana ; e ciò in premio della deferenza di quei naturali alle utili insinuazioni de'prelodati Fratelli Serrao : per gli quali tutti S.M. non lascerà di avere in ogni rincontro la più positiva considerazione . Attendendosi altresì dalla M.S. , che V. E. proponga quale ulteriore incoraggiamento possa darfi dalla Suprema Autorità , e Munificenza a' citati naturali , per risvegliare nelle altre Popolazioni della Calabria quell' emulazione , ed entusiasmo , che con piccioli mezzi è capace di condurre a termine le intraprese le più grandi , e le più alte : Di Real nome le partecipo tutto questo per sua intelligenza , e per comunicarlo a chi sia necessario . Palazzo 24 Giugno 1786 = GIOVANNI ACTON = Al Ten. Gen. D. Francesco Pignatelli di Strongoli Vicario Generale di Calabria .

TAVOLA DE' DIPLOMI

Che si contengono in questa quarta Parte del Codice Diplomatico.

- | | | |
|-----------|---|------------|
| Num. I. | <i>Decreto della Curia del Cappellano maggiore , per la spiegazione della provvidenza riserbata nella Sentenza de' 2 Giugno 1790 , intorno a' terreni pretesi franchi di decima nel Feudo di Anglona .</i> | pagina III |
| Num. II. | <i>Dispaccio di S. M. , per non confondersi i limiti de' diversi giudizj nella Causa del Feudo di Anglona .</i> | IV |
| Num. III. | <i>Memoriale umiliato a S. M. ; in seguela di cui fu emanato l'antecedente Dispaccio de' 19 Maggio 1792 .</i> | V |
| Num. IV. | <i>Dispaccio di S. M. , per sentirsi il Fiscale , relativamente agli interessi del Fisco , nel giudizio della moderazione fatta dal Presidente Perelli alla Sentenza della Curia del Cappellano maggiore nella Causa del Feudo di Anglona .</i> | XII |
| Num. V. | <i>Memoriale umiliato al Real Trono , in nome della Mensa Vescovile di Anglona ; in seguela di cui fu emanato l'antecedente Dispaccio de' 2 Giugno 1792 .</i> | XIII |
| Num. VI. | <i>Dispaccio di S. M. per la fondazione della nuova Città di Filadelfia in Calabria .</i> | XXIX |

